

Commento
del Collegio dei capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico della
scuola media
al progetto della Divisione scuola
sulla proposta di modifica di articoli di Leggi e Regolamenti concernenti
il Servizio di sostegno pedagogico

ottobre 2006

Indice:

○ L'evoluzione del Servizio di sostegno della scuola media	2
○ Nuove tipologie di disadattamento	8
○ I livelli di intervento del SSP nella SM	9
○ Il progetto della Divisione della scuola: considerazioni introduttive	11
○ Legge della scuola	13
○ Legge sulla scuola dell'infanzia e la scuola elementare	19
○ Legge sulla scuola media	19
○ Regolamenti di applicazione delle leggi	22
○ Le risorse di base del SSP per gli istituti scolastici	24
○ Casi difficili	25
○ Differenziazioni curricolari	27
○ Compiti degli operatori	30
○ Legge sull'ordinamento degli impiegati e dei docenti	33
○ Considerazioni finali	36
○ Allegati 1 e 2	37

Il commento del Collegio dei capigruppo del SSP SM inizia con un doveroso istoriato dei cambiamenti intercorsi in questi anni nel Servizio di sostegno pedagogico della SM. E' in questo contesto che si intende esaminare le proposte ideate dalla Divisione Scuola, prima di entrare nella discussione dei singoli articoli di legge o regolamento.

Il concetto di sostegno pedagogico è nato in Ticino ormai trent'anni fa. Nella prima pagina del documento della Divisione della scuola in consultazione, vengono tracciate in modo pertinente seppur rapido le principali fasi dell'evoluzione che il significato di "sostegno pedagogico" ha avuto all'interno del Servizio SP della scuola media. Vediamo di evidenziare alcuni aspetti importanti di questa evoluzione.

L'EVOLUZIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA MEDIA

Negli anni '70, con il superamento nelle scuole elementari dell'idea di recupero individualizzato e con l'istituzione della Scuola media, l'idea di sostegno pedagogico si è affermata nell'intera scuola dell'obbligo. Per sostegno pedagogico si intendeva, e in certi ambiti ancora oggi si concepisce, una forma di intervento che mira dapprima a cercare di riportare il "rendimento scolastico" di un allievo entro le richieste del docente di materia. E' una interpretazione che si rifà al concetto di "normalizzazione" delle prestazioni degli allievi e che ha, nel frattempo, subito considerevoli evoluzioni.

Nel Rapporto¹ sull'istituzionalizzazione del Servizio di sostegno pedagogico del febbraio 1979, a proposito delle funzioni attribuite al Servizio allora chiamato di recupero e sostegno si scriveva:

"Se si assume che il disadattamento è un rapporto disturbato fra le varie componenti che interagiscono nella realtà scolastica, si deve concepire il servizio di recupero e sostegno come un servizio che si offre e che collabora con tutte queste componenti: un servizio, cioè, che guarda all'allievo come primo destinatario, ma contemporaneamente a tutte le persone che con lui entrano in contatto, in particolare insegnanti e genitori.

Questo obiettivo sottintende una concezione del disadattamento e un tipo di intervento che si concentra sì sul bambino nel quale si evidenziano disturbi e carenze, ma che nel contempo considera il bambino portatore di "sintomi" le cui cause, spesso, all'origine, erano fuori di lui.

*Nello stesso tempo, il disadattamento non viene considerato del bambino rispetto a qualcosa a cui si deve uniformare, ma soprattutto della relazione del bambino con il mondo e con l'ambiente che lo circonda e in questa **relazione** entrano tanto le persone, quanto le cose, le conoscenze, gli strumenti. Un servizio di recupero e sostegno si concentra quindi sulla possibilità di ristabilire e mantenere questa **relazione adeguata** del bambino con le persone e con le cose:*

- recupera e sostiene l'allievo nell'acquisizione delle abilità e delle motivazioni fondamentali all'apprendimento;*
- sostiene l'insegnante nell'analisi della relazione e della comunicazione che si sono rivelate disturbate;*
- recupera i genitori a un discorso costruttivo sulle difficoltà del bambino e li sostiene nel lavoro di collaborazione con la realtà scolastica."*

Le finalità indicate andavano al di là del semplice recupero e, come faceva notare l'allora presidente della Commissione di coordinamento dei servizi di sostegno Mauro Martinoni, se si toglie l'ultimo vagone di un treno un altro vagone/allievo ridiventa ultimo a sua volta. Un sistema scolastico potrebbe anche non avere ultimi vagoni se si mettesse nell'ottica di far riuscire tutti gli allievi (concetto pedagogico degli anni '80), oppure di valutare gli allievi in modo descrittivo (elenco delle competenze / capacità acquisite). Dai lavori di Ph. Perrenoud sappiamo però che una scuola deve anche qualificare sé stessa e per farlo ha "fisiologicamente" bisogno di allievi insufficienti (la insufficienza è uno dei modi per segnalare la non riuscita degli allievi nell'apprendimento disciplinare). La scuola media è parzialmente riuscita a ridurre il numero di allievi che ripetono le classi sottolineando il principio che una ripetizione può essere utile solamente se allievo e famiglia condividono il progetto formativo ipotizzato con la proposta di ripetizione.

La scuola media mantiene tuttora alti tassi di insufficienze nelle discipline il che spinge le diverse componenti a richiedere al Servizio di sostegno pedagogico di intervenire per cercare di ritrovare la sufficienza di qualche allievo in una qualche materia. Dal punto di

¹ Bennati Besozzi, E. (1979). Rapporto sull'istituzionalizzazione del Servizio di sostegno pedagogico con particolare riferimento alle scuole elementari. Bellinzona: USR/UES/CISE, 6 -7.

vista individuale (allievo e famiglia), l'intervento può anche essere ritenuto interessante e utile (di fatto il sostegno continua a lavorare in parte in questa direzione), dal punto di vista istituzionale invece il tentare di colmare in continuazione queste falle è un lavoro di Sisifo che riserva magre soddisfazioni e che potrebbe passare a lato dei problemi più rilevanti. Infatti il Servizio di sostegno pedagogico non può limitarsi a "recuperare" situazioni di insuccesso ed esimersi dall'analizzarne le ragioni:

- a livello dell'allievo e del suo ambiente;
- a livello dell'istituzione (V. mandato del Collegio dei capigruppo²).

La situazione "problematica" di un allievo è spesso frutto di complesse influenze che toccano la sfera personale, familiare, sociale e anche la sfera scolastica. L'intervento del docente di sostegno pedagogico (DSP) dovrebbe quindi avvenire sul singolo alunno portatore dell'insuccesso come pure sull'ambiente circostante. Accanto all'insuccesso scolastico possiamo avere anche manifestazioni di disadattamento scolastico: l'uno non implica necessariamente l'altro. L'insuccesso nelle materie non è diminuito negli anni; il disadattamento di origine sociale è invece aumentato e pone notevoli problemi all'istituzione. La stessa istituzione scuola è sempre meno vista come una istituzione al servizio della società quanto un servizio a disposizione delle famiglie.

In una società che mette sempre più al centro l'individuo con i suoi diritti, anche alla scuola viene chiesto sempre più di fornire un servizio affinché l'individuo possa realizzare i propri interessi. Si potrebbe quasi dire che alla scuola le famiglie chiedano se possibile la riuscita dei figli e che faccia di tutto affinché ai giovani si aprano il maggior numero di strade possibili (si vedano i tassi sempre più elevati di "licealizzazione", le richieste di frequenza dei livelli attitudinali alla fine della seconda media e per quanto attiene al Corso pratico la richiesta di attività sempre più "scolastiche" invece di proposte "manuali" preparatorie all'uscita nel mondo del lavoro).

Negli anni '80 (si vedano i numerosi articoli pubblicati sulla Rivista del Servizio di sostegno pedagogico della SM) e poi ancora più intensamente negli anni '90, nell'ambito della rivisitazione della scuola media, il Servizio di sostegno pedagogico SM aveva approfondito questi temi. Nel documento intitolato "*Il disadattamento è un problema di tutti*"³ le diverse componenti della scuola (allievi, famiglie, docenti con il loro insegnamento disciplinare) venivano prese in considerazione con queste puntualizzazioni:

"2.1 - Gli operatori del Servizio sono concordi nel rilevare come nella scuola odierna sia difficile svolgere i compiti previsti dal Regolamento sui Servizi di sostegno pedagogico, in particolare quelli relativi alla prevenzione del disadattamento.

2.2 - L'esistenza del Servizio di sostegno pedagogico tende a favorire una delega dei compiti relativi alla prevenzione e all'intervento sul disadattamento. E' solamente attraverso una sinergia che coinvolga tutti gli operatori scolastici (e le famiglie) che il fenomeno può essere contenuto o ridotto.

2.3 - Il Servizio di sostegno pedagogico ha sviluppato un insieme di riflessioni sull'argomento riportate del resto in larga parte sulla Rivista del Servizio di sostegno pedagogico. Tali riflessioni hanno ottenuto scarso seguito presso le componenti della scuola .

2.4 - I principi e le pratiche psico-pedagogiche e didattiche che potrebbero contribuire alla riduzione del disadattamento non sempre trovano riscontro nella realtà educativa e dell'insegnamento. La loro applicazione è resa difficile da alcune condizioni esistenti nella Scuola Media:

- il clima interno alle diverse sedi scolastiche;

- l'abitudine di affrontare i problemi dell'insegnamento - apprendimento in modo individuale;

² Regolamento SM art. 11§2, mandato al Collegio dei capigruppo: "promuove la conoscenza del fenomeno del disadattamento scolastico nella scuola media e propone misure di prevenzione e di contenimento del fenomeno stesso"

³ Rivista del Servizio di sostegno pedagogico della scuola media. (1992). 9, 56 – 59.

- *talune condizioni istituzionali (numero di docenti per classe, orario di lavoro dei docenti, ...);*
- *il calo della motivazione presso i docenti e i quadri della scuola nel promuovere l'idea Scuola Media, così come della loro disponibilità in termini di tempo e di energia;*
- *le incertezze relative alla problematica della valutazione dell'apprendimento degli allievi e della verifica dell'insegnamento;*
- *l'aumento dell'importanza della riuscita scolastica come condizione per un inserimento socio-professionale soddisfacente ed il relativo peso sociale che sulla scuola viene a cadere;*
- *il disagio interno alla società e alla Scuola Media, sia sul piano dei valori e delle linee educative da adottare, sia sul piano dei principi didattici sui quali fondare l'insegnamento."*

A proposito del ruolo allora chiamato di "prevenzione del disadattamento" si scriveva⁴:

"2.5 - Sussiste oggi nel Servizio la convinzione che sia indispensabile andare oltre gli interventi di riadattamento scolastico. Nel corso dell'esperienza essi si sono dimostrati indispensabili ed efficaci per le esigenze individuali degli allievi, ma non sufficienti per affrontare l'insieme dei problemi del disadattamento. E' oggi evidente la necessità di prevenire il disadattamento migliorando ogni momento del processo di educazione e di istruzione nella Scuola Media con il coinvolgimento di tutte le componenti interne della scuola (docenti, direzioni, esperti).

In particolare si avverte la necessità di:

- *rilanciare la funzione del docente in modo da rendere attuabile un miglior intervento educativo e un insegnamento meglio calibrato sulle possibilità di apprendimento degli allievi (possibilmente differenziato);*
- *potenziare la formazione e l'aggiornamento dei docenti, in particolare sui temi della valutazione (valutazione formativa e obiettivi minimi dell'insegnamento), della didattica delle discipline insegnate e della relazione educativa con gli allievi singoli e con il gruppo-classe;*
- *assicurare una maggior presenza in sede dei docenti, affinché si possano sviluppare quei rapporti di collaborazione necessari alla creazione di un clima educativo favorevole e rendere più efficaci le riunioni del consiglio di classe, affinché assuma le funzioni che gli spettano;*
- *prevedere nell'orario scolastico forme di lavoro (attività creative, studio assistito, ecc) non valutate."*

Fra le proposte già riportate nel documento citato⁵ ve ne sono alcune che indicavano una tendenza ad un lavoro di più largo respiro per rapporto al lavoro di riadattamento dell'allievo e che prefigurava già un diverso ruolo del docente di sostegno:

"3.4 - E' necessario intensificare la collaborazione con la Direzione dell'Istituto per l'applicazione di linee di intervento congiunte per prevenire e ridurre i fenomeni di disadattamento (sulla base delle direttive pubblicate nei documenti ufficiali e delle riflessioni sul disadattamento pubblicate nella Rivista del Servizio di Sostegno pedagogico). La risorsa del Sostegno pedagogico dovrà realmente diventare un interlocutore permanente per i problemi di prevenzione o di intervento sul disadattamento, insieme agli altri membri della comunità educante direttamente o indirettamente coinvolti nella situazione.

La Direzione e gli operatori del Servizio, nel corso di riunioni regolari, discutono le diverse attività svolte, valutano i problemi creati dall'insegnamento - apprendimento e dal comportamento degli allievi nella sede ed organizzano forme di intervento differenziate atte a prevenire o a ridurre i fenomeni di disadattamento.

3.5 - Il docente di sostegno pedagogico conosce l'insieme degli allievi in entrata alla Scuola Media. In collaborazione con la Direzione e i docenti di classe, attua misure che riducano la probabilità di insorgenza di fenomeni di disadattamento.

⁴ Ibid, op. cit.

⁵ Ibid op. cit. p. 60 – 61.

Nei primi mesi dell'anno scolastico è opportuno che il docente di classe e il docente di sostegno pedagogico di ogni prima media riuniscano il Consiglio di classe per discutere delle caratteristiche del gruppo-classe e dei singoli allievi descrivendo le condizioni di partenza, il clima di classe, i temi emersi nell'ora di classe, gli apprendimenti trasversali che tutti i docenti dovrebbero promuovere, e definendo le modalità di valutazione da adottare e la pianificazione del lavoro (valutazioni formative, sommative, uscite di studio, sportive, ecc.).

L'intervento del docente di sostegno pedagogico non è quindi più subordinato esclusivamente alla prassi abituale della segnalazione.

3.6 - Il docente di sostegno pedagogico organizza le sue attività nel modo che ritiene più funzionale, sviluppando interventi sia diretti, sia indiretti, sia di prevenzione.

I problemi posti dall'attuale statuto amministrativo del docente di sostegno pedagogico ne rendono necessaria la ridefinizione."

Dal 2000, nell'ambito dei lavori preparatori alla Riforma 3, il Servizio di sostegno pedagogico della SM ha ulteriormente approfondito la tematica e elaborato un documento di lavoro interno. Nella versione dell'aprile 2004⁶, a proposito della revisione dei compiti si diceva:

"Il Collegio dei Capigruppo (CCG) è dell'opinione che l'attuale SSP/SM non debba ormai più configurarsi solamente come Servizio che si occupa dell'insuccesso scolastico, ma dovrebbe invece ampliare la focale dei suoi interventi al fine di promuovere e favorire l'integrazione in senso lato degli allievi nell'istituzione scolastica, contribuendo a prevenire il manifestarsi di forme di disadattamento o di malessere di fronte alla scuola, alla società e alla vita degli allievi. L'adattamento, il disadattamento e il malessere sono fenomeni che comunque derivano da complesse interazioni nelle quali sono implicati tutti i partner scolastici: direzioni, docenti e genitori oltre agli allievi stessi. Anche a questi partner può risultare utile disporre di un Servizio interno alla scuola del quale beneficiare per creare migliori condizioni relazionali e di lavoro.

La creazione di un Servizio con nuove finalità richiede una ridefinizione almeno parziale del quadro istituzionale. All'interno della SM si possono concepire tre poli di competenza, ognuno dei quali con compiti specifici, ma interagenti fra loro:

- le direzioni degli istituti che si occupano della conduzione e dell'animazione degli istituti, all'interno dei margini di autonomia loro attribuita;*
- gli esperti disciplinari che si occupano della garanzia di correttezza scientifica dell'insegnamento delle materie, dell'animazione e l'aggiornamento disciplinare dei docenti, ma anche dell'approfondimento dei problemi dell'insegnamento e dell'apprendimento della materia, delle metodologie didattiche e delle difficoltà degli allievi nell'acquisire gli obiettivi fissati, delle modalità didattiche per le regolazioni e le rimediazioni (il cosiddetto "recupero");*
- il SSP che si occupa di coordinare gli interventi e di approfondire tutte quelle problematiche che hanno uno sfondo sociale e psico-pedagogico, che si manifestano nella scuola, che vanno dalla prevenzione alla multiculturalità, ai malesseri di origine familiare, sociale e personale degli allievi, alle situazioni di allievi difficili sul piano comportamentale, alla promozione del benessere e della salute, alle difficoltà più strettamente scolastiche."*

In questo documento si indicavano pure i nuovi compiti per il Servizio, creato per garantire, assieme alle direzioni degli istituti e agli altri partner istituzionali, l'integrazione di tutti gli allievi nella scuola dell'obbligo:

"Il cambiamento delle condizioni sociali e delle esigenze educative degli allievi che giungono alla SM, ci portano a porre il problema di come l'istituzione scolastica nel concreto possa far fronte alle problematiche segnalate sopra. Alcuni compiti nell'ambito della prevenzione, delle iniziative di progetti negli istituti e della promozione di buone condizioni di benessere per i diversi partner scolastici sono comunque in cantiere

⁶ Progetto di revisione del SSP/SM - documento di lavoro interlocutorio interno al SSP/SM (2004).

sebbene ancora suscettibili di ampliamenti. A queste iniziative vi contribuiscono non solo gli operatori del SSP, ma anche diversi docenti di materia nell'ambito di progetti interni agli istituti (monte-ore, ...).

L'esistenza di un Servizio interno all'istituzione, il bisogno di semplicità e l'esigenza di garantire referenti chiari ad alunni, genitori e docenti, porta pure a richiamare l'importanza del contenimento del proliferare del numero delle figure professionali all'interno della scuola. Negli ultimi anni, di fronte al moltiplicarsi dei problemi, si è fatto ricorso a operatori incaricati di intervenire sugli allievi alloggiati e poi ad altri operatori su quegli allievi o su quelle situazioni definite come "difficili" o "ingestibili". Se l'intervento di personale supplementare ha favorito uno sviluppo positivo di tali situazioni, i problemi legati alle disponibilità di personale qualificato, le necessità di coordinazione e di comunicazione fra gli operatori scolastici, hanno chiaramente indicato la necessità di una migliore coordinazione degli operatori che intervengono nella scuola.

Si propone pertanto che il SSP/SM attuale venga ridefinito; ai compiti sinora espliciti si aggiungerebbe anche quello di coordinare le azioni e gli interventi che si rivelassero necessari per far fronte ai fenomeni che influenzano il funzionamento del sistema scolastico e il raggiungimento degli scopi formativi che la società attribuisce alla scuola. Si tratta quindi di pensare un Servizio di sostegno che sia anche di mediazione e di consulenza psico-pedagogica, previsto per rispondere in parte ai nuovi bisogni e alle nuove richieste della scuola e della società: disadattamento personale, sociale e familiare che si manifestano sovente anche sotto forma di insuccesso e disadattamento scolastico. Si propone di passare da un Servizio preposto di occuparsi in modo preponderante del disadattamento scolastico, ad un Servizio che miri anche a creare le condizioni per una positiva integrazione sociale ed educativa in ambito scolastico degli allievi tutti e di tutte le persone che con loro interagiscono, docenti e famiglie in primo luogo. Ciò comporta che oltre agli ormai tradizionali ambiti di intervento citati sopra, negli istituti di SM il SSP abbia la possibilità e i mezzi per promuovere e realizzare iniziative nell'ambito della multiculturalità e del plurilinguismo, dell'educazione sociale e della promozione della salute, così come nell'ambito della comunicazione fra la scuola e il territorio sociale."

Quattro sono gli ambiti prioritari di intervento del Servizio di sostegno pedagogico nella scuola media:

"1. L'adattamento, il disadattamento e il ri-adattamento scolastico e sociale

- a) Approfondimento del fenomeno delle difficoltà di adattamento scolastico, delle sue manifestazioni, delle sue cause (aggiornamento teorico e ricerche come riflessione sull'azione interna al Servizio);
- b) Intervento nelle situazioni di disadattamento a livello di singolo allievo, di classe, di istituto tramite un lavoro di collaborazione con gli operatori scolastici. Le principali funzioni sono lo sviluppo individuale della personalità e delle possibilità dell'allievo per mezzo di un sostegno personale e scolastico;
- c) Realizzazione di progetti specifici di intervento sul disadattamento e di coordinamento degli interventi riguardanti gli allievi e situazioni sociali particolarmente problematici;
- d) Sviluppo e realizzazione di interventi sul piano pedagogico, psicologico, didattico (tipologie, strategie, tecniche, ...), con la realizzazione e l'utilizzazione di materiali didattici utili (in collaborazione con gli esperti disciplinari di materia) o con strategie psicologiche (es. colloqui di sostegno) o pedagogiche (es. consiglio di cooperazione);
- e) Consulenze e supervisione sulle situazioni educative a direzioni e docenti con susseguente coordinazione degli interventi;
- f) Coordinazione delle attività dei diversi operatori che agiscono nella scuola anche a seguito di richieste straordinarie di intervento su situazioni difficili o "ingestibili".

2. Differenziazione curricolare esterna alla classe nel secondo biennio, interna alla classe o in relazione a progetti di intervento su situazioni difficili

- a) Collaborazione alla prima differenziazione che avviene in classe ad opera del docente di materia. Una collaborazione alla gestione dell'eterogeneità può essere data dagli operatori del Servizio;

- b) *Assunzione delle differenziazioni esterne alla classe nei casi di esonero, di progetti educativi specifici, di situazioni particolarmente difficili o di allievi alloggiati o di recente arrivo. In questi casi è necessario venga elaborato un progetto di intervento (progetto formativo personale).*

3. La Scuola in una società multiculturale: l'accompagnamento degli alunni non italofofoni

- *Approfondimento del fenomeno del multiculturalismo: dati, concetti di base, ... ;*
- *Approfondimento del problema degli allievi alloggiati: sul piano sociale, culturale, pedagogico, psicologico, didattico, ... ;*
- *Assistenza e coordinazione dei docenti di lingua e integrazione: formazione, assistenza, metodologie e materiali didattici, ... ;*
- *L'integrazione culturale negli istituti (consulenza a progetti di intervento).*

4. La promozione del benessere nella scuola: l'educazione sociale e la promozione della salute

- *Approfondimento del significato dei concetti di benessere, salute, prevenzione dalle dipendenze, prevenzione della violenza, dei conflitti, del suicidio, ecc. nel contesto educativo della scuola attuale e ricadute educative, pedagogiche e didattiche;*
- *Il miglioramento delle condizioni contestuali, del clima di vita dei partner scolastici. Intervento nelle situazioni di classe per la creazione di un miglior clima relazionale o in attività collettive (es.: ora di classe);*
- *Consulenza e coordinazione concettuale e pratica delle azioni e dei progetti negli istituti. La promozione del benessere non è materia d'insegnamento: promuovere l'integrazione del significato del benessere nella vita scolastica e nell'azione didattica (lavoro con direttori, esperti e docenti);*
- *La coordinazione delle collaborazioni esterne: medici scolastici, commissioni tutorie regionali, gruppo degli esperti sui problemi della droga, SPAI, ecc.;*
- *Collaborazione con le direzioni degli istituti in caso di eventi traumatici, segnalazione e mediazione per docenti e allievi confrontati con tali eventi."*

Risulta chiaro come ci si trovi oggi confrontati con una realtà sociale e scolastica che pone alla scuola e al Servizio di sostegno pedagogico problemi che non esistevano all'inizio della scuola media o che erano all'epoca letti con quadri teorici meno raffinati. L'esperienza accumulata negli anni e le riflessioni svolte ci portano a sottolineare nuove priorità: si afferma sempre più la necessità di rispondere, come scuola dell'obbligo e come Servizio, a una tripla esigenza:

- 1) riportare l'intervento sulle difficoltà di apprendimento nel luogo primo nel quale si manifesta, cioè all'interno dell'aula e questo con due linee di sviluppo:
 - a. la didattica disciplinare si interessa in modo esplicito delle difficoltà di apprendimento e predispone una serie di risorse affinché la differenziazione pedagogica diventi (accanto allo sviluppo degli obiettivi e la valutazione formativa) uno strumento privilegiato di riuscita dell'apprendimento disciplinare;
 - b. il sostegno pedagogico è, prima di essere un intervento su e con l'allievo, una collaborazione attorno alle attività di classe e in classe e quindi un lavoro con il docente;
- 2) affrontare a livello di istituto le problematiche che riguardano l'adattamento degli allievi e le condizioni di lavoro dei docenti. L'istituto deve diventare un vero luogo educativo, una comunità educante che mette in atto, accanto all'insegnamento disciplinare, tutte quelle condizioni atte a favorire il benessere dei partner e quindi delle condizioni di vita e di lavoro favorevoli al raggiungimento delle finalità della scuola. Si tratta ad esempio di ridare valore alle attività del consiglio di classe, del docente di classe, ai progetti trasversali alle discipline, alle attività progetto, ai progetti interni tesi a migliorare le condizioni pedagogico-didattiche (temi quali la valutazione degli allievi, i contatti con le famiglie, i progetti per il benessere interno, ...);

- 3) considerare come le tipologie di disadattamento si sono diversificate a seguito di una società che si sta profondamente trasformando. Una società sempre più terziarizzata, urbanizzata, individualista, multiculturale segnala i suoi disagi in modo diverso per rapporto a 30 anni fa quando il concetto di sostegno pedagogico veniva creato. Se negli anni '60 la scuola media è stata ideata per innalzare il livello formativo in risposta a nuove richieste della società e dell'economia, il quadro sociale di allora era ben diverso da quello attuale. Le tipologie del disadattamento erano allora in prevalenza scolastiche anche se già allora non mancavano le situazioni di carenza culturale o di disagio familiare. In maniera sempre più marcata, in sintonia con quanto succede nel resto dell'Europa, anche se con un po' di ritardo, le tipologie di disagio si stanno diversificando anche in Ticino e rappresentano una parte sempre più rilevante dei problemi rilevati dalle direzioni degli istituti e dal sostegno pedagogico.

NUOVE TIPOLOGIE DI DISADATTAMENTO

A complemento di quanto scritto sopra a proposito delle differenti tipologie di disadattamento non ordinarie, riportiamo una prima parziale classificazione delle forme di disadattamento che il Servizio di sostegno pedagogico SM ha effettuato ⁷ in questi ultimi tempi:

Problemi legati al passaggio Scuola Elementare – Scuola Media

- Allievi con licenza SE, senza o con ritardo scolastico (1 o 2 anni), ma senza il reale raggiungimento degli obiettivi SE
- Allievi per i quali la SE ha sollecitato la famiglia per una loro iscrizione alla Scuola speciale, ma la famiglia non ha accettato
- Allievi di recente arrivo in Ticino, alloglotti, con una scolarizzazione lacunosa, che non possono più restare nelle SE per una eccessiva differenza con i compagni non coetanei delle SE

Nel corso della SM

- Allievi di recente arrivo in Ticino, alloglotti, con un ritardo scolastico conclamato (stimabile fra 2 e 3 anni)
- Allievi che vivono in due ambienti culturali molto diversi fra famiglia e scuola. In famiglia permangono abitudini e valori legati al luogo di origine mentre a scuola l'allievo è confrontato con valori e culture diverse
- Allievi che hanno ottenuto regolarmente la licenza SE, ma che manifestano fin dall'inizio della SM ritardi di apprendimento o di sviluppo (con o senza anni di ritardo nel curriculum scolastico)
- Allievi con scarse abilità sociali e difficoltà nel rispetto delle regole, per i quali la scuola e i docenti si dicono impotenti nella loro gestione comportamentale all'interno della classe (allievi detti *ingestibili*)
- Allievi che manifestano problemi di comportamento, relazionale o sociale di tipo aggressivo o violento, all'interno della scuola (ev. fuori scuola), con invece un comportamento adattato all'interno della classe
- Situazioni con problematiche complesse di tipo sociale o relazionale che dovrebbero essere seguite all'esterno dai servizi sociali, ma che non lo sono in modo soddisfacente (per ragioni diverse)
- Allievi con situazioni familiari problematiche, con alle spalle collocamenti ripetuti in istituzioni sociali, senza una condizione personale stabile e soddisfacente
- Assenteismo scolastico:
 - Situazioni di non frequenza o frequenza irregolare per cause organiche, malattia grave, ...

⁷ Una pubblicazione a questo proposito è in corso

- Situazioni di non frequenza scolastica o frequenza irregolare per cause non organiche (fobie, mali psicosomatici come conseguenza di relazioni familiari distorte, ...)
- Situazioni di non frequenza o frequenza irregolare per ragioni sociali, mancanza di assistenza familiare ...
- Allievi già prosciolti dall'obbligo scolastico, poco motivati verso l'apprendimento e senza prospettive professionali, per i quali è stato stipulato un contratto educativo che fatica a essere mantenuto

All'uscita dalla SM

- Situazione di allievi non pronti all'inserimento in un tirocinio o in un pretirocinio
- Allievi che meriterebbero un sostegno personale anche dopo la SM

I LIVELLI DI INTERVENTO DEL SSP NELLA SM

Nella situazione attuale gli interventi del SSP SM si situano a tre livelli: istituto, classe e allievo.

Gli obiettivi degli interventi spaziano da finalità legate al tentativo di contribuire a una sorta di "normalizzazione" della situazione dell'allievo, all'offrire un contributo allo sviluppo individuale (della personalità e delle possibilità dell'allievo), fino al contributo nel miglioramento delle condizioni contestuali (clima di vita interno alla classe e all'istituto) a beneficio di tutte le componenti scolastiche.

In dettaglio essi possono così essere descritti:

Ri-adattamento – Normalizzazione

- Istituto
 - Sensibilizzazione ai problemi della selezione e della valutazione
 - Elementi teorici attinenti all'apprendimento (comunicazioni nei consigli di classe e riunioni interne)
- Classe
 - Differenziazione didattica
 - *Co-teaching* DSP-SM con il docente di materia (con particolare attenzione agli allievi con difficoltà di apprendimento e a quelli detti "ad alto potenziale")
 - Integrazione di alunni alloglotti
- Allievo singolo o piccoli gruppi
 - Recupero scolastico disciplinare
 - Sostegno psico - pedagogico
 - Analisi, insegnamento e apprendimento di strategie di lavoro utili per assolvere le richieste e i compiti
 - Contenimento dell'aggressività / del disagio degli allievi

Contributi allo sviluppo individuale della personalità e delle possibilità

- Istituto
 - Sensibilizzazione alla mediazione in occasione di conflitti e lavoro su strategie comportamentali utili alla loro prevenzione
 - Primo intervento in caso di avvenimenti eccezionali e preparazione di un debriefing psicologico
- Classe
 - Ora di classe (co-gestione, mediazione, proposte di attività)
 - Primo intervento in caso di avvenimenti eccezionali e preparazione di un debriefing psicologico

- Allievo singolo o piccoli gruppi
 - Sostegno personale - analisi delle esperienze scolastiche (accettazione delle difficoltà, valorizzazione delle qualità, lavoro sull'autostima, ...)
 - Sostegno cognitivo (educazione cognitiva) o di altre capacità individuali
 - Orientamento rispetto al futuro dell'allievo e preparazione alla scelta professionale
 - Contatto con famiglie, docenti, servizi esterni alla scuola

Miglioramento delle condizioni contestuali, del clima di vita (a beneficio di tutti partner)

- Istituto
 - Armonizzazione del passaggio dalle SE alle SM
 - Accoglienza allievi
 - Costituzione delle classi di prima SM
 - Promozione benessere
 - Condivisione atteggiamenti educativi
 - Mediazione nei conflitti
 - Iniziative di istituto nelle quali i DSP/SM sono chiamati a collaborare (PEI, ...)
- Classe
 - Interazioni e scambi formativi con i docenti
 - Ora di classe: intervento diretto o collaborazione con il docente di classe su progetti condivisi ed elaborati in comune
 - Riflessione con gli allievi sulle metodologie di apprendimento e di studio
 - Partecipazione ad attività "extra-muros" organizzate dalla scuola (uscite, settimane di studio, campi di sci, ...)
- Allievo singolo o piccoli gruppi
 - Riflessioni sul senso della scuola: significato dell'apprendimento, scopi dell'insegnamento, ruolo della scuola e dell'organizzazione scolastica per rapporto alla vita dell'allievo
 - Riflessione su aspetti d'ordine personale e sociale attinenti al comportamento in situazione di gruppo, di vita associata, in istituto

IL PROGETTO DELLA DIVISIONE DELLA SCUOLA: CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Le ragioni delle modifiche

La modifica di un certo numero di articoli di legge e di regolamento ha alla base più ragioni.

In primo luogo: le modifiche introdotte, nell'estate 2005, nell'organizzazione della Scuola media con la Riforma 3. Una parte della riforma è già entrata in vigore all'inizio dell'anno scolastico 2005-06 e pertanto anche i rimanenti articoli concernenti il disadattamento scolastico e il Servizio di sostegno pedagogico andavano adattati, in particolare per tutte quelle funzioni legate alla differenziazione curricolare degli allievi con importanti difficoltà scolastiche ma anche per la necessità di disporre di risorse sufficienti per far fronte alle nuove problematiche che si riversano nel funzionamento scolastico.

Seconda ragione: la necessità più volte ribadita dalla Divisione della scuola di dare una base legale alle iniziative introdotte nell'intera scuola dell'obbligo a sostegno dei cosiddetti "casi difficili". Presa la decisione di non frammentare le misure educative e di sostegno in una miriade di iniziative, ma di organizzarle attorno all'esistente Servizio di sostegno, nasce la necessità di modificare il regolamento o le leggi che concernono sia il sostegno nel secondario che nel settore primario.

Terza ragione: la necessità di adattare le funzioni del Servizio alle mutate realtà, ma anche al già mutato funzionamento del Servizio stesso che si è evoluto in questi ultimi anni proprio in risposta alle diverse tipologie dei problemi e alle diverse metodologie messe a punto.

Le tre ragioni enunciate nel documento della Divisione si inseriscono entro una dinamica evolutiva che fin dai primi anni del Servizio hanno suscitato riflessioni e modifiche progressive delle finalità, del funzionamento e dell'organizzazione del sostegno.

Le nuove esigenze

Nell'introduzione del documento della Divisione scuola in consultazione, si citano per sommi capi le principali tappe di evoluzione del Servizio senza però rendere conto della complessità dei problemi a cui ci si riferisce. Anche nelle parti più legislative seguenti si propongono delle modifiche senza che esse siano giustificate in modo articolato. Il testo risulta, anche ad un'attenta lettura, piuttosto ostico e poco esplicito. La mancanza di giustificazioni non permette di comprendere le eventuali ragioni che giustificano l'una o l'altra proposta. A nostro parere, il testo avrebbe dovuto evidenziare in modo più approfondito ed articolato le seguenti nuove o mutate esigenze:

- La ridefinizione delle funzioni del Servizio di sostegno pedagogico quale servizio interno alla scuola con un ruolo di partner per le problematiche educative e psicopedagogiche relative all'integrazione, al benessere e al disadattamento degli allievi.
- Le tipologie di problemi che si rivelano a scuola, sempre più diversificate, non sono soltanto problemi legati all'apprendimento / insegnamento⁸.
- L'istituto scolastico con le sue diverse componenti, e non solo l'allievo,

• ⁸ Il CCG sta terminando uno studio a tale riguardo.

diventano esplicitamente l'oggetto dell'intervento psicopedagogico: il SSP dovrà quindi rappresentare effettivamente il polo psicopedagogico della scuola accanto agli altri partner (nella SM: direzioni e esperti di materia).

- L'aumento dei problemi derivanti dall'ambito sociale che il SSP deve affrontare: questi sono spesso causa dei problemi che si rivelano a scuola e che hanno la loro origine all'esterno di essa; ciononostante la scuola non può ignorarli, sia perché interferiscono con il suo funzionamento, sia perché le persone-allievi meritano comunque il meglio da parte della scuola.
- La necessità di integrare in una organizzazione coerente tutte quelle funzioni che intervengono nella scuola sui temi del disadattamento, del suo contenimento o della sua cura e della promozione di condizioni di protezione (prevenzione, promozione del benessere). Una necessità evidente è di evitare la proliferazione di figure che agiscano in modo poco coordinato;
- La richiesta di una presenza costante di docenti/operatori SSP sull'arco della settimana all'interno della scuola per poter affrontare le richieste esplicite o anche implicite che si manifestano attorno ai problemi di adattamento scolastico. Ciò può significare sia maggiori risorse allocate al servizio in generale, agli istituti particolarmente bisognosi di servizi intensivi oppure una maggior presenza degli operatori nelle scuole.
- Il significato della revisione delle funzioni assolve dagli operatori che oggi già operano nella scuola; in particolare degli attuali docenti di corso pratico della SM in relazione alle modifiche delle forme di differenziazione curricolare e degli attuali docenti di sostegno in funzione delle mutate casistiche e relative modalità di lavoro.
- La necessità di un lavoro di collaborazione in rete con i partner interni all'istituzione e con i servizi del territorio per elaborare e monitorare i progetti messi in atto in risposta ai bisogni.

LEGGE DELLA SCUOLA

Le proposte di modifica della legge della scuola proposte dalla Divisione della scuola si rendono necessarie per rendere più esplicite le funzioni del Servizio di SP e predisporre le condizioni per i cambiamenti successivi dei regolamenti.

ARTICOLI IN VIGORE	NUOVI ARTICOLI
<p>Art. 63 1. Allo scopo di assicurare, integrando l'attività educativa del docente titolare, un adeguato aiuto agli allievi con gravi difficoltà di adattamento o di apprendimento scolastico, sono istituiti i servizi di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia, della scuola elementare e della scuola media. 2. Il funzionamento dei servizi nei diversi gradi di scuola è disciplinato dalle leggi speciali.</p>	<p>Art. 63 Nuovo ¹ Sono istituiti i servizi di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia, della scuola elementare e della scuola media. ² I servizi hanno lo scopo di: a) coadiuvare gli istituti scolastici, e in particolare i docenti, nelle loro funzioni educative e di insegnamento; b) promuovere il benessere a scuola; c) intervenire a favore degli allievi con gravi difficoltà di apprendimento e nelle situazioni di disadattamento, nell'intento di favorire una frequenza scolastica regolare.</p>

L'articolo esplicita il passaggio dall'intervento diretto sull'allievo⁹, a interventi più diversificati e indiretti. Il riferimento non è più il solo alunno segnalato, ma si amplia fino a diventare l'intero istituto con le sue dinamiche educative e formative. L'attuale DSP assumerebbe ancora maggiormente un ruolo di **collaborazione** con gli altri partner scolastici, di **mediazione**, di **lavoro in rete**. In parecchi istituti già oggi il DSP assume un ruolo di mediazione in aggiunta alle richieste di intervento diretto sull'allievo. Inoltre la funzione del futuro DSP non sarebbe più soltanto di risposta a domande esterne o interne alla scuola, ma di promotore di condizioni facilitanti l'apprendimento e l'adattamento dell'allievo (da svolgersi in collaborazione con le altre componenti scolastiche).

L'ordine degli scopi del Servizio si trova così ad essere rovesciato per rapporto ai testi legislativi precedenti, il che significa che centrale diventano la promozione di condizioni positive e le collaborazioni e in secondo ordine vengono posti gli interventi riabilitativi, di sostegno o di recupero puntuale. L'inserimento esplicito della promozione del benessere a scuola significa accentuare il ruolo del sostegno nella creazione di condizioni di vita e di apprendimento favorevoli per gli allievi; non deve però significare che questa finalità possa essere assunta unicamente dal SSP. **La promozione del benessere deve essere una finalità assunta dalla scuola e in particolare dagli istituti.**

Il Collegio dei CG SSP/SM condivide quindi questa evoluzione della definizione degli scopi del Servizio in quanto il nuovo articolo 63 non fa che riflettere l'evoluzione già in corso nella scuola e nel Servizio sotto la pressione dell'evoluzione sociale e scolastica.

L'allievo e il contesto scuola

L'inversione dell'ordine delle funzioni, se non è casuale, pone immediatamente il problema della collaborazione effettiva all'interno

⁹ L'intervento diretto era definito dal regolamento all'inizio del Servizio negli anni '80 per un numero di ore settimanali di 32 nelle SE e 24 nella SM.

della scuola o più puntualmente degli istituti. Di conseguenza evidenzia pure il problema della creazione di condizioni facilitanti l'insegnamento e l'apprendimento e riporta al centro l'idea che è la comunità educante – istituto o consiglio di classe – la protagonista della formazione degli allievi, a cui si associa l'attuale docente di sostegno pedagogico quale collaboratore del gruppo degli insegnanti. Attualmente in molti istituti i docenti di sostegno vengono ancora intensamente sollecitati per interventi di recupero e di sostegno scolastico. Il cambiamento dell'ordine delle priorità implicherebbe una maggiore presa a carico di questi compiti da parte dell'insegnamento ordinario. Una rivalutazione del ruolo del consiglio di classe sembra indispensabile, così come la messa a disposizione dei docenti di disciplina di strumenti di valutazione formativa, regolazione dell'insegnamento e rimediazione affinché il primo recupero scolastico sia svolto nel corso dell'insegnamento ordinario.

Da qualche anno ormai la politica del DECS prevede una maggiore autonomia degli istituti scolastici. La proposta in esame di rendere l'istituto, e non più solo il docente titolare, il primo referente del lavoro del sostegno pedagogico, o più ampiamente dovremmo ora dire del "lavoro psicopedagogico" si suppone vada a inserirsi in questa linea di sviluppo della politica dipartimentale verso la scuola. Il Servizio di sostegno come partner degli istituti dovrà quindi porsi in una situazione di dialogo ancora più marcato di quanto non abbia fatto finora, allo scopo di trovare le migliori soluzioni in funzione delle esigenze locali attraverso un lavoro dialettico con gli istituti.

Nel testo della Divisione scuola, l'ambito degli interventi del SSP, le tipologie di riferimento (citate sopra), rimangono limitate al disadattamento scolastico; il testo non richiama invece tutte le problematiche di ordine sociale che gravano oggi sul **funzionamento** di diversi istituti e sul **disadattamento scolastico**. Il commento all'articolo si limita a far riferimento a questi fenomeni. Ci si chiede perché non considerarli come aspetti dell'intervento, soprattutto se si entra nell'idea di rendere l'attuale docente di sostegno pedagogico anche mediatore fra i partner scolastici attorno alle situazioni di disadattamento degli allievi.

Il testo dell'articolo potrebbe essere ridotto a un solo paragrafo per l'art. 63 con la seguente articolazione:

*Proposta – variante
Art 63*

I servizi di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia, della scuola elementare e della scuola media hanno lo scopo di:

- a) coadiuvare gli istituti scolastici, e in particolare i docenti, nelle loro funzioni educative e di insegnamento;*
- b) promuovere il benessere a scuola;*
- c) intervenire a favore degli allievi con gravi difficoltà di apprendimento e nelle situazioni di disadattamento, **anche di origine sociale**, nell'intento di favorire una frequenza scolastica regolare.*

*L'organizzazione del
SSP*

Dalle considerazioni espresse nell'Art. 63 LS si deduce necessariamente:

- la necessità di ridefinire le componenti dei Servizi SP sulla base delle nuove esigenze;

- l'opportunità di inserire nei Servizi anche le figure professionali che si occupano di integrazione linguistica e culturale e delle situazioni ingestibili negli istituti (anche se limitatamente al tempo di incarico per la funzione).

I diversi paragrafi:

- **ridefiniscono** il profilo delle diverse figure di operatori;
- **prevedono** figure complementari a quelle finora previste, ma solo secondo necessità;
- **integrano** le diverse figure nel Servizio.

ARTICOLI IN VIGORE	NUOVI ARTICOLI
	<p>Art. 63 bis - nuovi cpv.</p> <p>³ Il servizio della SM è organizzato in gruppi ed è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) capigruppo operanti regionalmente e responsabili del funzionamento del servizio; b) operatori psicopedagogici; c) mediatori curricolari; d) altre figure professionali, secondo necessità. <p>⁴ Il CdS stabilisce il fabbisogno di personale dei gruppi, i comprensori d'attività e i criteri per la ripartizione della spesa fra i comuni.</p> <p>⁵ Lo statuto del personale del servizio è definito dalla LORD e della Legge stipendi.</p> <p>⁶ Il funzionamento del servizio nei diversi gradi di scuola è disciplinato dalle norme di applicazione delle leggi settoriali</p>

*Da
docente di sostegno
pedagogico
a operatore
psicopedagogico*

La nuova denominazione di operatore psicopedagogico (OPP) introduce il termine "psicopedagogia", termine che era stato bandito nel SSP fin dalla sua creazione 30 anni or sono. Parrebbe abbastanza chiaro che il termine sia stato scelto in sintonia con la priorità data alla funzione di coadiuvare l'istituto e le sue componenti in un lavoro psicopedagogico di formazione degli allievi, rendendo così di competenza dell'attuale DSP anche aspetti che si riferiscono all'insegnamento (creazione di condizioni favorevoli, interventi di natura psicosociale, coordinazione di azioni pedagogiche, ...) e non solo l'intervento sulle difficoltà manifeste di apprendimento. Anche il tema della promozione del benessere è un ambito che implica un lavoro comune con tutti i partner scolastici. Ma perché non mantenere la denominazione "operatore di sostegno" che indica chiaramente il riferimento a un Servizio e a un tipo di attività, quella di sostegno agli allievi e alle altre componenti scolastiche sui temi del disadattamento?

In questo ordine di idee si può capire come l'operatore non sia più prioritariamente un docente con onere di preparazione, correzione e responsabilità relativa al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano formativo (definizione classica che giustificava lo statuto docente), pur avendo ancora dei compiti di docenza in collaborazione con i docenti titolari/di materia o di classe (responsabili di tutto quanto succede in classe) o individualmente con gli allievi.

Il passaggio ipotizzato da docente di sostegno pedagogico a operatore potrebbe avere il merito di creare maggiore distinzione e chiarezza rispetto al ruolo d'insegnamento dei docenti di disciplina. Questo passaggio solleva però alcuni interrogativi:

- a) l'articolo 3 della LS prevede che le componenti della scuola siano i docenti, gli allievi e i genitori. Prevedere una modifica della denominazione significa voler sottolineare la funzione non solo docente degli operatori: quale significato si vuole dare a questa modifica? Si possono ipotizzare due scenari:
- l'articolo 3 LS viene anch'esso modificato con l'introduzione degli operatori quali componenti della scuola e con un Servizio che rimane interno alla scuola a tutti gli effetti;
 - gli operatori (quindi anche il Servizio) sono effettivamente un servizio che lavora nella e con la scuola, ma con un collocamento istituzionale e statutario analogo a quelli del Servizio ortopedagogico itinerante o dell'Ufficio di orientamento scolastico e professionale;
- b) per quanto concerne l'aumento del tempo di presenza degli "operatori" negli istituti, non sarebbe necessario da parte della Divisione modificare la denominazione prevista, in quanto l'articolo 79 §2 della LORD dà già la possibilità di estendere l'orario settimanale di insegnamento dei docenti fino a 42 ore la settimana per quelle "attività dove la presenza in sede prevale sulla preparazione e lo svolgimento di lezioni" (vedi più avanti);
- c) nel progetto della Divisione non sono neppure esplicitati i requisiti richiesti per diventare OPP, né le modalità di passaggio degli attuali DSP in carica alla nuova funzione;
- d) per quanto riguarda i titoli di studio c'è da supporre che si tratti di un master in psicologia oppure in scienze dell'educazione (pedagogia, scienze della formazione). Non si precisa come questi futuri operatori PP saranno formati al mestiere. La loro entrata potrà essere immediatamente a tempo pieno: come OPP non dovranno più seguire un anno di abilitazione a tempo pieno all'ASP (secondo le nuove disposizioni per i docenti SM). La loro formazione sarà compito dei capigruppo?

Da
 Docente di corso
 pratico
 a
 Mediatore
 curricolare

La denominazione "mediatore curricolare" (MC) al posto dell'attuale DCP di Scuola media si rifà esplicitamente ad una funzione già in fase di cambiamento in parecchi istituti dopo che la Riforma 3 della SM ha sancito l'abbandono possibile del francese in III media e la difficoltà supplementare di costruire un curriculum alternativo per gli alunni con queste esigenze scolastiche.

La natura stessa del Corso pratico (CP) è d'altro canto considerevolmente mutata in questi ultimi anni al fine di rispondere alle nuove esigenze di allievi che manifestano diverse e profonde forme di disadattamento non solo scolastico, ma anche comportamentale, motivazionale e sociale.

Il mediatore curricolare diventerebbe quindi colui che realizza le alternative formative, in collaborazione con gli altri partner che si occupano di questi allievi per i quali sono previsti dei progetti educativi (differenziazioni curricolari, adattamento del curriculum, progetti per casi difficili).

I criteri di assunzione di questi mediatori curricolari (MC) non sono indicati nel documento della Divisione e dovranno quindi essere precisati. Si pone inoltre il problema della loro formazione. All'inizio dell'esperienza CP, i DCP erano assunti scegliendo principalmente

docenti di educazione tecnica o insegnanti con una abilità pratica evidente. Oggi invece verrebbe richiesta una formazione più vicina a quella dell'educatore. Si tratterebbe di operatori che potrebbero anche assumere per dei tempi prolungati (alcune ore alla settimana) allievi che per ragioni di insuccesso o per problemi di comportamento non possono seguire in maniera regolare il curriculum scolastico della Scuola media, principalmente nel secondo biennio (ma non solo).

La precisazione delle funzioni, dei ruoli, dei compiti del futuro mediatore curricolare andranno precisati ulteriormente. L'assunzione del ruolo educativo e formativo per gli allievi che abbisognano di forme di differenziazione si prospetta notevolmente complessa. Evidenti, ma non citati nel documento, sono i problemi relativi all'inserimento del MC nel mestiere e la supervisione del suo lavoro soprattutto in occasione delle attività con gli allievi più problematici: quando, come, da parte di chi?

Le altre figure professionali

Le altre figure professionali citate nell'articolo, e che verrebbero assunte nella scuola dell'obbligo in funzione delle necessità, sarebbero:

- il docente di lingua e integrazione¹⁰ che manterrebbe lo statuto di docente, anche se di fatto rimane in una situazione precaria, con compensi da supplente.
- la figura professionale che accompagna i cosiddetti "casi difficili" (educatore o come verrà denominato) rimarrebbe anch'essa precaria e nel documento non vi è indicazione alcuna concernente la formazione richiesta per assumere tale funzione.

Una coerenza progettuale sarebbe auspicabile.

Coesistenza di figure professionali nell'istituto scolastico

La coesistenza di quattro figure con statuti diversi potrebbe porre problemi soprattutto riguardo alle due figure precarie appena citate. Restano infatti in sospeso degli interrogativi:

- a) Il contesto scolastico permette la coesistenza e soprattutto la collaborazione fra figure professionali con statuto differente (docente e operatore)?
- b) Come possono essere coinvolte nel lavoro dell'istituto persone che sono remunerate unicamente in funzione delle ore passate con gli allievi?

Le differenziazioni curricolari

La scuola media ticinese si è sempre contraddistinta anche a livello nazionale per l'integrazione, senza alcuna distinzione se non per i casi AI, di tutti gli allievi in età scolastica. Questa scelta politica è confortata dalla ricerca in educazione che mostra sempre più come l'eterogeneità sia un valore educativo importante ed efficace che necessita però forme di insegnamento adattate.

Una prima presa a carico dell'eterogeneità dovrebbe avvenire in classe tramite una differenziazione pedagogica delle attività di apprendimento; misura da incentivare tramite lo sviluppo delle didattiche disciplinari. Misure per la realizzazione in classe del cosiddetto "recupero scolastico" sono da costruire affinché il docente di materia possa intervenire *on line* sull'apprendimento dell'allievo senza attendere che l'insuccesso si sia istaurato.

¹⁰ Il DLI ha come base legale il "Regolamento concernente i corsi di lingua italiana e le attività di integrazione" del 31 maggio 1994. E' da valutare l'opportunità di integrare questo regolamento nel futuro regolamento del SSP.

Anche la coordinazione e la negoziazione fra i docenti di misure di intervento in caso di difficoltà di apprendimento o di comportamento, meritano ulteriore attenzione. A riguardo, l'idea del consiglio di classe quale comunità educante è da incentivare, non essendo ancora pratica corrente.

In questa dinamica di progettazione educativa i futuri OPP, MC, DLI ed educatore temporaneo sarebbero dei partner che fungerebbero da consulenti oltre che da collaboratori nell'intervento diretto o indiretto.

Una forma più strutturata sul piano organizzativo è la presa a carico dell'eterogeneità con misure di adattamento dei curricoli, sia per allievi con difficoltà di apprendimento, sia per allievi con facilità d'apprendimento ma con difficoltà di adattamento.

LEGGE SULLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SULLA SCUOLA ELEMENTARE

La proposta della DS modifica l'art. 12 cpv. 1 relativamente alla dicitura degli operatori del Servizio. Viene implicitamente confermato l'attuale ordinamento, con la ripartizione degli oneri fra comune e cantone.

Il CCG SM avrebbe auspicato almeno la tematizzazione della proposta di cantonalizzazione dei Servizi SP.

LEGGE SULLA SCUOLA MEDIA

ARTICOLI IN VIGORE	NUOVI ARTICOLI
<p>Art. 11 ¹ Allo scopo di assicurare, integrando l'attività educativa del docente titolare, un adeguato aiuto agli allievi con gravi difficoltà di apprendimento o adattamento scolastico è istituito il SSP della SM. ² Esso è costituito, secondo un piano cantonale di competenza del CDS, di: a) DSP operanti nelle sedi scolastiche; b) psicopedagogisti, operanti regionalmente, responsabili dell'attività diagnostica e del coordinamento dell'attività dei DSP. ³ Alla funzione di psicopedagoga sono nominati candidati in possesso di un titolo universitario completo nelle scienze dell'educazione.</p> <p>⁴ Per gli allievi di 13 o più anni con gravi difficoltà di apprendimento il Dipartimento può istituire, su proposta del SSP e delle direzioni scolastiche, un CP a parziale sostituzione del programma scolastico, inteso a favorirne l'orientamento e un futuro inserimento professionale.</p>	<p>Abrogati cpv. 1,2,3</p> <p>Art. 11 cpv. 4,5 Nuovi ⁴ Per gli allievi di 13 e più anni con gravi difficoltà di apprendimento o di adattamento sono predisposte dal Dipartimento, su proposta del SSP e delle direzioni scolastiche, misure di differenziazione curricolare, oppure la parziale sostituzione del programma scolastico, per favorirne l'orientamento e un futuro inserimento professionale. ⁵ Il regolamento di applicazione definisce le modalità di realizzazione, in particolare l'attribuzione del personale all'istituto scolastico e lo statuto, le competenze della direzione scolastica e del SSP, il coinvolgimento dei docenti, delle altre figure professionali e delle famiglie, il passaggio degli allievi da una classe all'altra e i criteri per il rilascio della licenza di SM.</p>

L'articolo 11 §4, affronta il tema della differenziazione curricolare, precedentemente legata all'esistenza del Corso pratico.

La definizione delle finalità della differenziazione citate nel §4 sono parziali in quanto non tengono conto le diverse tipologie di allievi che devono beneficiare di modifiche organizzative dell'insegnamento e delle condizioni formative. In particolare l'interesse univoco posto sulle finalità di orientamento si rifà verosimilmente a condizioni esistenti all'inizio dell'esperienza Corso Pratico, considerevolmente modificate oggi. Mancano inoltre i riferimenti alle finalità riguardanti la formazione personale dell'allievo sul piano educativo e scolastico

Proposta di variante aggiornata del §4:

Per gli allievi di 13 e più anni con gravi difficoltà di apprendimento o di adattamento sono predisposte misure di differenziazione curricolare per favorire l'adattamento personale e scolastico dell'allievo, l'orientamento e un futuro inserimento professionale.

Il **corso pratico** come possibile luogo di lavoro alternativo all'aula di classe per gli allievi di 13 anni e oltre (previsto dal §4 dell'articolo 11 attualmente in vigore) ha mostrato alcuni limiti in risposta alle esigenze degli alunni, dei genitori e dei docenti. Sempre più famiglie hanno difficoltà nell'accettare l'esonero da materie (soprattutto al di fuori delle lingue seconde, che nel secondo biennio si limitano al tedesco visto che per l'inglese gli obiettivi dovrebbero essere innanzitutto di alfabetizzazione verso una lingua di comunicazione sempre più universale). D'altra parte gli obiettivi di tipo pratico-manuale sono ritenuti in una parte della popolazione (famiglie e docenti) non più prioritari; le aspettative sempre più scolastiche fanno purtroppo perdere, in parte, alla SM la sua funzione di orientamento e di preparazione all'inserimento in un tirocinio. In sintesi:

- La richiesta di una scolarizzazione sempre più intensa per ottenere successi a scuola ha in parte denaturato (almeno nelle zone urbane) il senso di un corso alternativo più concreto-artigianale.
- Le ore di esonero, che potevano essere al massimo di 12, col tempo sono state contenute a 5 o 7 (corrispondenti alle due Lingue 2). Con la perdita della possibilità dell'esonero da francese, si tratta oggi di trovare delle nuove modalità che permettano di offrire all'allievo uno spazio formativo alternativo con una consistente dotazione oraria.
- Sempre meno docenti di materia sono disposti e si sentono preparati a svolgere le mansioni previste dalle attività di CP.
- Le forme sperimentate negli ultimi anni, riportate nel § 4 dell'art. 11, vanno nel senso di aumentare la flessibilità dell'intervento nei tempi e nei modi. Il MC potrebbe quindi, secondo le indicazioni che emergono dalle prime sperimentazioni in atto, lavorare in un locale apposito per svolgere diverse attività:
 - scolastiche;
 - preparazione pre-professionale;
 - appoggio ai docenti;
 - occuparsi delle situazioni difficili sul piano comportamentale (anche di allievi del primo biennio) sulla base delle indicazioni del progetto educativo elaborato dal previsto gruppo interno.

L'articolo conferma (sotto il termine adattamento) che l'oggetto della differenziazione può essere sia il disadattamento scolastico, sia quello comportamentale. Si confermano quindi le necessità di precisazioni supplementari sulle funzioni del MC,

sulle richieste formative per la sua assunzione, sulla sua formazione continua.

Precisazioni terminologiche A livello terminologico ci sembra necessario chiarire il senso di alcuni termini da utilizzare con un significato univoco.

Il primo livello d'intervento sull'apprendimento dell'allievo è l'attività d'insegnamento / apprendimento svolta dal docente titolare / di materia in classe. Il docente di materia ha ufficialmente il compito di portare gli allievi al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano formativo. Tramite la valutazione formativa osserva in quali situazioni vi siano delle difficoltà nel raggiungere gli obiettivi. Regolando l'insegnamento e diversificando le attività didattiche cercherà di proporre attività di rimediazione – recupero in classe¹¹ (collettive, di gruppo o maggiormente individualizzate). In tale ambito può già attualmente coinvolgere il docente di sostegno pedagogico per una sua partecipazione alle attività diversificate in classe (**differenziazione pedagogica** interna all'insegnamento ordinario).

Un secondo livello è la richiesta di una valutazione o di un intervento del **sostegno pedagogico** al di fuori della classe. In modo riduttivo potremmo dire che, il DSP, prendendo spunto dalle difficoltà manifestate in classe o a scuola, analizza e interviene sui meccanismi, sui processi cognitivi, di apprendimento o di adattamento.

Un terzo livello è l'intervento su situazioni di difficoltà scolastiche o comportamentali manifeste. Per permettere ad allievi con difficoltà di diverso tipo di frequentare la scuola media in modo regolare, la scuola propone degli **adattamenti del percorso formativo**; adattamenti che modificano in alcuni casi le condizioni di frequenza scolastica. La **differenziazione curricolare** modifica la frequenza di alcune materie, cioè vi è la possibilità di non frequenza totale (con relativa adeguata sostituzione dell'insegnamento) o frequenza parziale di alcune materie. Necessita dell'accordo delle famiglie in quanto il "contratto di prestazione della scuola" viene modificato.

¹¹ Sul significato di recupero scolastico si veda l'allegato 2.

REGOLAMENTI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGI

Regolamento SI/SE

Le proposte concernenti le SI/SE sono analoghe a quelle proposte per il SSP/SM.

Si ricordano comunque alcune differenze fra i Servizi SP SI/SE e SM:

- I docenti di SP SI/SE sono di attribuzione comunale mentre tutti gli operatori SP/SM sono assunti dal cantone;
- I docenti di SP SI/SE hanno come referenti i docenti titolari della classe frequentata dall'allievo in situazione di difficoltà o di disadattamento mentre nella SM il referente è un consiglio di classe;
- I capigruppo SP/SI-SE sono assunti a tempo pieno mentre i capigruppo SP/SM sono assunti (quasi tutti) a metà tempo.

Collegio
dei Capigruppo

Regolamento Scuola media

Il regolamento SM codifica in modo più articolato quanto già espresso negli articoli di legge illustrati precedentemente.

Alle funzioni del Collegio dei CG già presenti nel regolamento originale, il documento della DS aggiunge le funzioni di collaborazione e di promozione della salute e del benessere all'indirizzo degli istituti SM. Se finora queste funzioni erano assunte nell'ambito della "prevenzione del disadattamento" secondo un'interpretazione non esplicitata nei testi redatti al momento della creazione del Servizio, oggi il quadro politico, pedagogico e sociale della promozione della salute ha preso tutt'altro risalto, non fosse che a seguito delle iniziative promosse anche a livello federale nell'ambito dei progetti "Scuola e salute" dell'OFSP e del proliferare di gruppi che si interessano del tema anche in Ticino. Questi gruppi sono stati raggruppati in nel "Forum per la promozione della salute nella scuola" gestito dal DECS e dal DSS. Se le indicazioni espresse nella "Carta della salute" approvata dal DECS e dal DSS vanno prese sul serio, il ruolo del Collegio e dei capigruppo nei confronti delle direzioni degli istituti potrebbe essere parecchio diverso da quello attuale.

ARTICOLI IN VIGORE	NUOVI ARTICOLI
<p>Art. 10 (Capigruppo)</p> <p>1 Per ogni regione, secondo un piano stabilito dal Dipartimento, è nominato uno psicopedagogo, con statuto d'impiegato e con funzione di capogruppo dei docenti di sostegno pedagogico e di corso pratico operanti nelle sedi di scuola media.</p> <p>2 Il capogruppo:</p> <p>a) dirige e coordina le attività collegiali dei docenti di sostegno pedagogico e di corso pratico;</p> <p>b) svolge le attività di consulenza e di vigilanza sulle attività dei docenti;</p> <p>c) collabora con le direzioni e con l'UIM per i problemi concernenti il disadattamento scolastico;</p> <p>d) cura le relazioni con altre istituzioni affini esterne alla scuola.</p>	<p>Art. 10 Modifica</p> <p>¹ Per ogni regione è designato un capogruppo.</p> <p>² Il capogruppo:</p> <p>a) dirige e coordina le attività dei componenti il servizio;</p> <p>b) svolge attività di consulenza e vigilanza sulle loro attività;</p> <p>c) collabora con le direzioni degli istituti e con l'UIM per i problemi concernenti il disadattamento e le iniziative di promozione del benessere;</p> <p>d) cura le relazioni con altre istituzioni e servizi esterni alla scuola.</p>

<p>Art. 11 (Collegio dei Capigruppo)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I capigruppo formano il Collegio dei capigruppo. Le funzioni di presidente e segretario sono svolte a rotazione biennale. 2. Il Collegio: <ol style="list-style-type: none"> a) promuove la conoscenza del fenomeno del disadattamento scolastico nella scuola media e propone misure di prevenzione e di contenimento del fenomeno stesso; b) assicura il funzionamento corretto e unitario del servizio; c) valuta i bisogni di aggiornamento e collabora alla realizzazione di appositi programmi; d) svolge consulenze per gli altri organi cantonali e per l'UIM. 	<p>Art. 11 Modifica</p> <ol style="list-style-type: none"> ¹ I capigruppo formano il Collegio dei capigruppo. Le funzioni di presidente e di segretario sono definite dal Collegio stesso. ² Il Collegio: <ol style="list-style-type: none"> a) promuove la conoscenza del fenomeno del disadattamento scolastico nella SM e propone misure di prevenzione e di contenimento del fenomeno; b) sensibilizza gli istituti sull'importanza del benessere e propone interventi per favorirne la diffusione; c) assicura il funzionamento corretto e unitario del servizio; d) valuta i bisogni di aggiornamento e collabora alla realizzazione di appositi programmi di formazione; e) svolge consulenze per gli altri organi cantonali e per l'UIM.
---	---

Le funzioni del capogruppo e del Collegio restano sostanzialmente invariate, salvo l'introduzione nell'art. 11 del paragrafo che recita: il Collegio “sensibilizza gli istituti sull'importanza del benessere e propone interventi per favorirne la diffusione”. Questo articolo sottolinea uno dei punti centrali di una evoluzione del Servizio già in corso da qualche tempo. Il compito di ri-normalizzazione degli allievi in situazione di insuccesso scolastico, che negli anni è stato spesso attribuito ai DSP non potrà più essere affrontato in maniera così ampia considerato il fatto che anche agli attuali DSP sarebbe attribuita una funzione di promozione del benessere nell'ambito dei progetti che i capigruppo organizzeranno con le direzioni. Una nuova contrattualità dovrà essere stabilita con gli istituti, sia per i previsti OPP che non saranno solo dei rispondenti ai bisogni già emersi negli istituti, ma dovrebbero avere anche una funzione interlocutoria e propositiva (vedi più avanti art 54), sia per i capigruppo, che diventerebbero maggiormente partner nello sviluppo di una politica di prevenzione interna agli istituti (vedi più avanti la proposta di un Consiglio permanente del disadattamento).

Per quanto concerne l'onere di lavoro dei capigruppo, questo verrebbe seriamente aumentato dalle modifiche dell'all'Art. 63 bis con l'integrazione delle nuove figure professionali del SSP, l'onere di formazione e di inserimento professionale degli OPP e MC ai nuovi compiti, nonché per i compiti derivanti dalla gestione diretta dei progetti per gli “allievi-situazioni difficili”¹².

¹² Non si dimentichi che attualmente cinque capigruppo su sei sono a metà tempo. Essi non hanno lo stesso né lo stesso statuto, né lo stesso riconoscimento salariale dei colleghi, di pari livello istituzionale, esperti di materia e direttori. Implicazioni di così vasto respiro meriterebbero un adattamento anche dello statuto del Capogruppo.

LE RISORSE BASE DEL SSP PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI

Il progetto della DS non tocca la modalità di attribuzione delle risorse ordinarie del servizio ai diversi istituti scolastici che attualmente si fonda sul numero delle sezioni.

ARTICOLI IN VIGORE	NUOVI ARTICOLI
<p>Art. 39</p> <p>Per il servizio di sostegno pedagogico e corso pratico ogni istituto dispone complessivamente di:</p> <p>a) fino a 14 sezioni: 1,5 posti, di cui almeno 1 per il sostegno pedagogico;</p> <p>b) da 15 a 20 sezioni: 2 posti, di cui almeno 1,5 per il sostegno pedagogico;</p> <p>c) da 21 a 26 sezioni: 2,5 posti di cui almeno 1,5 per il sostegno pedagogico;</p> <p>d) oltre 26 sezioni: 3,5 posti, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico.</p> <p>In casi particolari, la distribuzione dei tempi tra il sostegno pedagogico e il corso pratico è decisa di comune accordo tra la direzione e il capogruppo.</p>	<p>Art. 39 Modifica cpv.1 (solo dicitura)</p> <p>Per gli operatori psicopedagogici e per i mediatori curricolari incaricati delle misure di differenziazione curricolare, ogni istituto dispone complessivamente di :</p> <p>..... (uguale il seguito)</p> <p>Art. 39 cpv.2 Nuovo</p> <p>² Inoltre, per importanti situazioni di differenziazione curricolare, l'UIM dispone di risorse aggiuntive, attribuite annualmente dal Dipartimento, da assegnare agli istituti secondo modalità definite dall'Ufficio.</p>

Un nuovo criterio per redistribuire le risorse SSP agli istituti

Il CCG ha elaborato delle varianti all'attuale criterio per l'attribuzione delle risorse del SSP SM agli istituti scolastici che non si fondano solo sul numero delle sezioni ma sul numero di allievi per istituto sono state elaborate per cercare di ovviare ad alcune discrepanze nate dall'applicazione dell'attuale chiave di distribuzione.

Problematico è infatti il passaggio delle risorse attribuite alle sedi fra 25 e 26 sezioni che crea l'aumento di un tempo pieno. Una evoluzione più graduale sembrerebbe più equa. Una prima proposta di ripartizione vedrebbe:

21 – 23 sezioni: 2,5 posti
 24 – 26 sezioni: 3 posti
 da 27 sezioni: 3,5 posti

Una seconda proposta di ripartizione basata sul numero degli allievi e un incremento più progressivo del numero dei posti sembrerebbe più interessante.

A tal proposito il CCG SSP SM ritiene possibile una formulazione del art. 39 che si fondi sul numero degli allievi di un istituto.

«Ad ogni istituto scolastico sono assegnati posti di operatori psicopedagogici e mediatori curricolari in base al rapporto fra numero di allievi diviso 215, arrotondato per eccesso al massimo 0,5. Il mediatore curricolare dispone al massimo di un metà tempo negli istituti fino a 20 sezioni. In casi particolari, la distribuzione dei tempi tra OPP e MC è decisa di comune accordo tra la direzione e il capogruppo.»

L'allegato 1 mostra una simulazione con questa formulazione.

Risorse aggiuntive

Le attribuzioni di risorse previste dal § 1 non permettono a tutti gli istituti di far fronte ai problemi di una popolazione particolarmente difficile. La possibilità di rispondere alle differenze esistenti fra istituti, nel progetto della DS è stabilita attraverso risorse suppletorie in casi documentati. L'attribuzione supplementare di OPP o MC per la differenziazione curricolare (§2) sarà fatta dall'UIM nell'ambito delle disponibilità attribuite annualmente dal dipartimento.

Questa proposta è valutata favorevolmente dal CCG SSP SM. Essa permetterebbe di evitare di andare a ricercare le risorse necessarie al funzionamento dell'istituto dal fondo "casi difficili". Con questa nuova modalità le situazioni difficili che si manifestano nell'istituto per tempi prolungati rientrerebbero in una progettualità di istituto e potrebbero beneficiare dell'attribuzione di risorse aggiuntive.

CASI DIFFICILI

È noto che la Divisione della scuola intende creare la base legale per poter continuare a mettere a disposizione risorse per far fronte ai cosiddetti "casi difficili". Una precisazione ci sembra d'obbligo: la definizione dei casi detti anche "problematici", "ingestibili" dovrebbe essere limitata a quelle situazioni che si manifestano nel corso dell'anno scolastico, che non erano previste né prevedibili; mentre i "casi annuali" dovrebbero rientrare nel funzionamento ordinario del servizio tenendo in considerazione l'intensità delle tipologie di situazioni nei diversi istituti in relazione alle risorse attribuite.

Art. 39 bis (Nuovo)

¹ Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse, è possibile far capo, in aggiunta alle normali dotazioni del servizio, a risorse specifiche.

² Per ogni situazione è costituito negli istituti un **gruppo operativo** composto, di regola, dal capogruppo, dal direttore dell'istituto e, se del caso, da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto.

³ Il progetto d'intervento e la richiesta di risorse sono presentati alla Commissione cantonale, istituita dalla Divisione della scuola e incaricata pure del monitoraggio dei progetti.

⁴ Le risorse supplementari sono decise dalla Divisione della scuola su preavviso della Commissione.

Anche per le situazioni problematiche poste da allievi particolarmente difficili **e che si presentano nel corso dell'anno scolastico**, vi è la possibilità di far capo a risorse suppletorie a seguito di un progetto elaborato da un gruppo operativo, analogamente, almeno in parte, a quanto si fa oggi. Se teniamo conto delle modifiche delle funzioni del Servizio, dell'esplicitazione della funzione di promozione del benessere, della necessità di un lavoro più coordinato con le direzioni degli

“Consiglio permanente del disadattamento”

istituti, ci sembra che sia utile che il SSP diventi un partner stabile delle direzioni. Piuttosto che prevedere un proliferare di gruppi operativi, si propone la creazione di un **Consiglio permanente del disadattamento** che comprenda il direttore SM, il capogruppo regionale, un altro membro della direzione e un OPP/DSP. Questo consiglio avrebbe il compito di monitorare la situazione dell'istituto e progettare tutte quelle attività relative alle funzioni del Servizio, sia ordinarie, sia straordinarie (come potrebbero essere le richieste di risorse per i cosiddetti casi difficili).

Il Consiglio progetterebbe quindi gli interventi previsti nell'istituto, svilupperebbe i progetti educativi per gli allievi, terrebbe i contatti con gli uffici dipartimentali, con il responsabile interno all'istituto dei progetti per l'educazione alla salute dell'istituto e anche con il responsabile per le situazioni traumatiche (debriefing).

L'articolo in questione, al cpv 3, istituzionalizza una commissione per il monitoraggio a livello cantonale. Noi pensiamo che occorra capitalizzare la collaborazione già esistente tra Uffici della DS, Direzioni scolastiche e collegio dei Capigruppo, per cui ci sembra preferibile, in alternativa all'attuale Commissione della Divisione, un gruppo di lavoro a livello di UIM/USC, composto da un direttore SM/ispettore SI/SE e capogruppo SE/SM con l'aggiunta di responsabili del DSS.

DIFFERENZIAZIONI CURRICOLARI

Un'introduzione al tema è utile per capire l'evoluzione che la differenziazione curricolare ha avuto nel tempo presso la SM: dal Corso pratico, che è stato per parecchi anni la forma organizzativa più ricorrente con la quale è stata affrontata la differenziazione, alle attuali proposte.

La differenziazione curricolare nella SM è infatti coincisa per anni con la frequenza del Corso pratico, sebbene per qualche allievo con problemi soprattutto di tipo organico sono state realizzate altre forme organizzative particolari. Il Corso pratico, come misura tesa a creare uno spazio formativo alternativo alla lezione in classe, non era presente all'inizio della esperienza Sostegno pedagogico SM. Una prima sperimentazione risale agli anni '80 con i primi gruppi di "Atelier", come veniva a quel tempo chiamato.

Nel rapporto della commissione di verifica redatto dopo due anni di sperimentazione intitolato "La sperimentazione del corso pratico nel ciclo di orientamento della SM"¹³, a proposito delle finalità del Corso pratico si legge:

"Gli obiettivi principali del CP riguardano:

- lo sviluppo della personalità dell'allievo: valorizzandone gli aspetti positivi che possono diventare alternativi al disadattamento scolastico, che ridanno fiducia in se stesso e che favoriscono un migliore inserimento sociale;*
- l'ambito scolastico: rimotivando gli allievi all'apprendimento con proposte di attività nuove e adeguate alle loro capacità ed esercitando quelle conoscenze, ad esempio di aritmetica, indispensabili per la loro vita quotidiana;*
- l'orientamento professionale attivo: in collaborazione con l'orientatore professionale della sede, iniziando con la valutazione delle attitudini del giovane e in seguito, proponendo e organizzando degli "stages" adatti." (pag.6)"*

Nel gennaio 1987 un testo pubblicato sulla Rivista del SSP SM intitolato "Il corso pratico: misura di differenziazione curricolare e parte integrante del Servizio di sostegno pedagogico della scuola media" già segnalava come:

"E' bene sottolineare che con il corso pratico non si tratta di creare una sorta di classe particolare all'interno della SM in cui vengano inseriti gli allievi delle classi normali considerati insopportabili. Esso sostituisce con contenuti e attività diverse le materie a livelli che il ragazzo non riesce più a seguire con profitto. Si tratta di un intervento allestito seguendo le caratteristiche della personalità e le capacità di apprendimento dell'allievo. Da un punto di vista pedagogico si crea un ambito di lavoro specifico sia per il numero ridotto di allievi, che favorisce una relazione educativa intensa, sia per l'atmosfera di laboratorio, più vissuta di quella dell'aula, che facilita la realizzazione personale dell'allievo."

Nel 1990¹⁴ a proposito del CP si diceva che stava subendo un'evoluzione diversificata da istituto a istituto e si elencavano una serie di problemi di funzionamento:

"Analogamente alla situazione del Sostegno Pedagogico si constata anche per il CP un'evoluzione molto diversificata da sede a sede, marcatamente dipendente dalle caratteristiche del docente oltre che del contesto. Occorre quindi chiedersi quale debba e possa essere il margine di peculiarità da salvaguardare per ogni singolo Corso Pratico."

¹³ Bellinzona: DPE, agosto 1985.

¹⁴ Il Servizio di sostegno pedagogico della scuola media dopo 10 anni: problemi, interrogativi, aperture, a cura del Gruppo di preparazione delle giornate finali del SSP (1990). *Rivista del Servizio di sostegno pedagogico*, 6, 20-24.

(...) I problemi essenziali che si pongono per il CP si possono suddividere in quattro categorie:

a) problemi di impostazione (principi, scelte di orientamento)

- l'inserimento nella realtà della sede: è realistico pensare che il CP possa integrarsi in modo organico nelle attività didattiche ed educative della sede, mantenendo effettivamente gli allievi nella loro classe di provenienza ed evitando l'isolamento, la costituzione di un gruppo a parte?

- i criteri di ammissione: quali possono essere le caratteristiche dell'allievo inserito nel CP? E' l'allievo che deve essere alleviato dal "peso" di alcune ore, soprattutto di lingue seconde, e quindi inserito per attività "riempitive", oppure gli si vuole e può offrire veramente qualcosa di autentico, la costruzione di conoscenze e competenze diverse ma altrettanto legittime e dignitose?

- i criteri di esonero: quali dovrebbe essere il tempo necessario/auspicabile per svolgere un lavoro adeguato a CP, tendenzialmente le 11 ore corrispondenti alle tre materie a livello o le 6 ore delle lingue seconde? Che ruolo si deve attribuire all'esonero dalla matematica: è auspicabile o meno? E ancora: come considerare l'esonero da altre materie?

- la "maschilizzazione" del CP: la tendenza del CP di essere luogo privilegiato per i maschi è un dato di fatto. Come considerare ed ev. affrontare il problema?

b) problemi pedagogico-didattici

- quali contenuti proporre nell'ambito del CP? Ci si deve limitare a promuovere l'apprendimento di tecniche manuali e favorire la crescita personale dell'allievo oppure è auspicabile proporre l'apprendimento e il rinforzo delle tecniche culturali di base, soprattutto inerenti l'italiano e la matematica?

- in che misura (e semmai come) è auspicabile che il docente di corso pratico programmi le proprie attività in modo possibilmente individualizzato, mirando ad obiettivi di base definiti e verificabili?

- la collaborazione del docente di corso pratico con il docente di sostegno e gli altri docenti è possibile, auspicabile? In quali ambiti?

c) problemi organizzativi e di funzionamento

- di fronte alle difficoltà di messa a punto dell'orario di CP è realistico pensare che in futuro possa essere assicurato uno spazio sufficientemente coerente e unitario (non frantumato)?

- i problemi di continuità in uscita ed ev. dopo la SM sono superabili?

- allorquando si presentano situazioni con un numero estremamente esiguo di allievi proposti per il CP come affrontare/risolvere il problema del mantenimento della struttura e del posto?

d) problemi della formazione professionale di base e continua del docente di Corso Pratico

- si ritiene utile e auspicabile una formazione professionale specifica per il DCP?"

Negli anni seguenti il Corso pratico ha continuato la sua evoluzione, diversificandosi ulteriormente sotto la pressione dell'ambiente esterno alla scuola e delle peculiarità di ogni istituto. Il corso pratico è diventato meno pratico, più scolastico sebbene in alcuni istituti la forma originale continua a dare risultati apprezzati. Con il regolamento della SM approvato negli anni '80, il docente di CP doveva essere un insegnante in servizio nella SM, dando la possibilità a docenti di materie "non manuali" di accedere a questa funzione con la conseguenza di "scolarizzare" maggiormente il CP. Contemporaneamente la popolazione di alunni che frequentano il CP è pure cambiata nel tempo, integrando maggiormente allievi allogliotti e allievi con problemi di comportamento. Le materie di esonero si sono ristrette progressivamente alle lingue 2 sulla spinta delle preferenze espresse dalle famiglie.

La differenziazione curricolare per allievi portatori di problemi particolari (fisici, comportamentali o scolastici) prenderebbe forme diverse con la scomparsa del CP. Sulle modalità di gestione di questi allievi si veda i rapporti del Collegio dei capigruppo SM sulle forme di differenziazione curricolare, anni scolastici 2004-'05 e 2005-'06.

ARTICOLI IN VIGORE	NUOVI ARTICOLI
<p>Art. 48 ¹ Nel caso di allievi: a) con problemi di salute o difficoltà sensoriali o motorie, attestati da certificati medici, b) con una preparazione scolastica antecedente molto inferiore o diversa da quella prevista dalle scuole ticinesi, senza possibilità ragionevoli di recupero, c) con evidenti difficoltà intellettive o di comportamento, il consiglio di direzione può adattare il curriculum scolastico, prevedendo esoneri da determinate materie, compensati da altre attività formative.</p> <p>² Tali adattamenti sono decisi con la collaborazione del docente di lingua e integrazione e devono avere il consenso delle famiglie interessate.</p>	<p>Art. 48 Nuovo ¹ Nel caso di allievi: a) con problemi di salute o difficoltà sensoriali o motorie, attestati da certificati medici; b) con una preparazione scolastica antecedente molto inferiore o diversa da quella prevista dalle nostre scuole, senza possibilità di ragionevole recupero; c) con evidenti difficoltà di apprendimento; d) con problemi di ordine relazionale o di comportamento, e) il consiglio di direzione può adattare il curriculum scolastico, prevedendo esoneri o frequenze parziali di determinate materie, compensati da altre attività formative.</p> <p>² L'adattamento e la differenziazione curricolare contribuiscono a: a) sviluppare la personalità e la socialità degli allievi; b) rafforzare le conoscenze scolastiche fondamentali; c) valorizzare le capacità pratiche di allievi con gravi difficoltà di apprendimento; d) favorire, in collaborazione con l'orientatore scolastico e professionale, l'inserimento successivo nel mondo del lavoro.</p> <p>³ La differenziazione curricolare può sostituire una o più materie d'insegnamento per un massimo di 1/3 delle ore totali di insegnamento.</p> <p>⁴ Ogni istituto designa un gruppo interno, incaricato di formulare proposte di adattamenti o differenziazioni curricolari. La composizione del gruppo è quella definita dall'art. 39 bis. (<i>articolo sui casi difficili</i>)</p> <p>⁵ Le decisioni spettano al consiglio di direzione e devono avere il consenso della famiglia, se prevedono esoneri da materie d'insegnamento.</p>

Il CCG SSP SM considera che i primi paragrafi legittimano la situazione già attualmente in atto a proposito della differenziazione.

Due limiti importanti all'esclusione di allievi dal curriculum normale sono inseriti nella legge e nel regolamento: il limite dei 13 anni e il limite di 1/3 delle ore di insegnamento.

Anche per il tema relativo al §4, non ritiene utile che venga istituito un ulteriore gruppo interno: propone invece che si faccia riferimento ad un unico **Consiglio permanente del disadattamento** d'istituto che si avvarrà della collaborazione delle persone coinvolte nelle diverse occasioni.

COMPITI DEGLI OPERATORI

ARTICOLI IN VIGORE	NUOVI ARTICOLI
<p>Art. 54 Compiti del DSP</p> <p>a) fa opera di prevenzione del disadattamento scolastico stabilendo contatti e collaborazioni all'interno dell'istituto e promuovendo, in accordo con il consiglio di direzione, iniziative appropriate;</p> <p>b) esamina le cause delle difficoltà scolastiche degli allievi segnalati e realizza appropriati interventi volti a sostenere l'allievo nelle sue attività di apprendimento e nell'adattamento alla vita scolastica.</p> <p>2 L'intervento diretto con gli allievi può aver luogo singolarmente, per piccoli gruppi o, previo accordo con i docenti interessati, durante le lezioni regolari. Il consiglio di classe è coinvolto nel programma di lavoro del docente di sostegno.</p> <p>3 Il docente di sostegno cura i rapporti con l'analogo servizio delle scuole elementari e collabora con la direzione per la formazione delle prime classi così come collabora con altri servizi interni o esterni all'istituto.</p>	<p>Art. 54 Modifica (Compiti dell'operatore psicopedagogico)</p> <p>¹ L'operatore psicopedagogico:</p> <p>a) esamina le situazioni degli allievi in difficoltà, o esplicitamente segnalati e, in collaborazione con altre istanze, realizza appropriati interventi volti a sostenere l'allievo nelle sue attività di apprendimento e nell'adattamento alla vita scolastica;</p> <p>b) promuove il benessere nelle sue diverse accezioni e previene il disadattamento stabilendo contatti e collaborazioni all'interno dell'istituto e favorendo, in accordo con il consiglio di direzione, iniziative appropriate;</p> <p>c) assicura un'adeguata informazione alla famiglia;</p> <p>d) collabora con i consigli di classe nella progettazione del lavoro di sostegno.</p> <p>² L'operatore psicopedagogico cura i rapporti con l'analogo servizio delle scuole dell'infanzia ed elementari e collabora con la direzione nella formazione delle prime classi, così come collabora con altri servizi interni o esterni alla scuola.</p>

Le funzioni attribuite al futuro operatore psicopedagogico (OPP) sarebbero in larga parte analoghe a quelle già attualmente svolte da buona parte degli operatori (indipendentemente da una lettura stretta dei disposti legislativi). L'intervento diretto diventa esplicitamente solo una delle modalità di intervento possibili dell'attuale DSP. L'OPP diverrebbe dapprima un osservatore della realtà del disadattamento scolastico e in seguito un coordinatore degli interventi attorno al disadattamento. Ciò ha due conseguenze non irrilevanti: il disadattamento diventa un problema di tutti i docenti e quindi è l'istituto con tutti i suoi partner che dovrebbe assumerlo con l'apporto specialistico dell'OPP; OPP che a sua volta potrebbe intervenire sull'allievo nel modo reputato più adeguato.

Il CCG SSP SM ritiene che il §1d potrebbe essere formulato in questi termini:

Proposta §1d

“coinvolge il consiglio di classe nella progettazione e nella realizzazione degli interventi di sostegno”.

ARTICOLI IN VIGORE	NUOVI ARTICOLI
<p>Art. 55 – Corso pratico:</p> <p>Il CP contribuisce a rafforzare le conoscenze scolastiche fondamentali, a valorizzare le capacità pratiche di allievi con gravi difficoltà di apprendimento e a favorire, in collaborazione con l'orientatore professionale, l'inserimento successivo nel mondo del lavoro.</p> <p>Esso sostituisce una o più materie di insegnamento per un massimo di 12 ore settimanali.</p> <p>L'iscrizione annuale al CP è decisa dal Consiglio di Direzione su proposta del Consiglio di classe in collaborazione con il SSP. E' richiesto il consenso della famiglia.</p>	<p>Art. 55 – Corso pratico: Abrogato Art. 54 bis Nuovo</p> <p>¹ Il mediatore curricolare, in accordo con il gruppo interno di cui all'art. 48 del presente regolamento, assicura le misure educative:</p> <p>a) per gli allievi che beneficiano di una differenziazione curricolare;</p> <p>b) nelle situazioni di disadattamento sociale e comportamentale.</p> <p>² Gli interventi possono avvenire in gruppi di allievi o secondo progetti individuali.</p> <p>³ Il mediatore curricolare collabora col consiglio di classe nella progettazione dell'attività educativa.</p>

Relativamente al rimando citato al §1 "gruppo interno" si segnala in alternativa a questa dicitura di utilizzare la denominazione "consiglio permanente del disadattamento", già suggerita in precedenti articoli.

Il nuovo art. 54 bis esplicita la modifica del ruolo, passando da "formativo" a "educativo", degli attuali DCP/SM. Il DCP, o il futuro MC, si occuperebbe anche degli allievi con problemi comportamentali, spesso identificati come "casi difficili".

<p>Art. 56 – onere di lavoro:</p> <p>L'orario di insegnamento dei DSP e DCP è dedicato interamente a interventi diretti con allievi.</p> <p><i>Le attività di contatto e di collaborazione all'interno dell'istituto e con istituzioni esterne, così come la partecipazione ai lavori del gruppo regionale, sono svolte al di fuori dell'orario di insegnamento.</i></p>	<p>Art. 56 – Onere di lavoro: Abrogato</p>
---	---

<p>Art. 59</p> <p>⁵ I docenti di SP, di CP e di lingua e integrazione partecipano regolarmente ai consigli di classe e hanno diritto di voto per gli allievi rispettivamente seguiti.</p>	<p>Art. 59 Modifica cpv. 5</p> <p>⁵ L'operatore psicopedagogico e il mediatore curricolare partecipano regolarmente ai consigli di classe e hanno diritto di voto per gli allievi seguiti.</p> <p>Art. 64 Modifica parziale (Licenza per gli allievi)</p> <p>Per gli allievi che alla fine della quarta classe non ottengono la nota in una o più materie per gli esoneri di cui all'art. 48 del presente regolamento valgono le seguenti norme:</p> <p>a) l'assenza della nota di educazione fisica o di altre materie dovuta a esonero per motivi fisici non compromette l'ottenimento della licenza;</p> <p>b) nel caso di esoneri o frequenza parziale di determinate materie (misure di differenziazione curricolare), il consiglio di classe può concedere la licenza in base alla valutazione positiva del progetto educativo intrapreso con l'allievo; tale valutazione deve essere certificata dal gruppo interno che ha progettato l'intervento educativo differenziato.</p>
---	---

Lo statuto dei futuri operatori SSP, la loro funzione di mediatori, di coordinatori, di consulenti, di promotori di progetti, suggerirebbe la loro partecipazione ai consigli di classe, senza però che si esprimano come i docenti, attribuendo una valutazione sommativi agli alunni conosciuti e seguiti.

Gli operatori del SSP che partecipano ai consigli di classe contribuiscono alla discussione e all'approfondimento della situazione anche nei casi di interventi indiretti o di lavoro con le classi. Il CCG SM reputa che il diritto di voto debba spettare ai docenti che si assumono la responsabilità diretta dell'insegnamento.

Proposta alternativa di formulazione del paragrafo (cpv5) :

«Gli operatori del SSP partecipano regolarmente ai consigli di classe.»

Da approfondire rimane il ruolo del mediatore curricolare all'interno dei consigli di classe a dipendenza del tipo di attività che egli sarebbe chiamato a svolgere (gruppi di allievi o interventi individuali, ecc.).

LEGGE SULL'ORDINAMENTO DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO E DEI DOCENTI (LORD)

Il tema dello statuto del docente non è nuovo nella riflessione del Servizio.

Nel Rapporto conclusivo relativo alla verifica della sperimentazione del Servizio di sostegno, dell'agosto 1981, a proposito delle distinzioni di onere fra i diversi operatori dei Servizi si legge:

"Il progetto di sperimentazione e la conseguente Ris. CdS prevedevano il seguente onere di insegnamento settimanale:

Capo équipe: 42 ore (statuto funzionario)

DS S. media: 24 ore-lezione, riunioni al di fuori dell'orario

DS SE: 28 ore-lezione, riunioni al di fuori dell'orario

Logopedisti: vedi statuto particolare.

Nella pratica occorre ammettere che questa suddivisione presenta grosse difficoltà di applicazione. L'intervento diretto sull'allievo è solo una delle modalità. Sovente il DS assume un ruolo di consulente, prepara materiale per il titolare, interviene all'interno della classe, ecc. e non sempre questi interventi possono avvenire al di fuori dell'orario scolastico. Una distinzione formale rigida tra ore di insegnamento con gli allievi e altre mansioni appare di difficile applicazione." (pag.18)

Anche nella *Rivista del Servizio di sostegno pedagogico della scuola media no. 6 del 1990* troviamo un passaggio relativo a una giornata cantonale di riflessione che pone la questione:

"3.5. Lo statuto del DSP è adeguato alla sua funzione?"

Lo statuto è il supporto formale e istituzionale dell'identità del Servizio e dei suoi operatori. Identità, istituzione e statuto formano dunque un triangolo molto forte i cui elementi esercitano un'inevitabile azione reciproca che tende ad intensificarsi quando sussistono dubbi e perplessità. Appartiene perciò ad un naturale ordine delle cose se parallelamente alle riflessioni sull'inserimento e sull'accettazione istituzionale del Servizio venga messo sul tappeto del confronto anche lo statuto. Gli interrogativi sono noti. Essi si pongono principalmente nell'ottica del confronto tra DSP e docenti di materia. Viste le differenze di formazione e di funzione, come si giustifica l'identità di statuto formale? Ha senso voler mantenere questa identità formale se sovente nella pratica porta a tensioni e malintesi e quindi a ragioni di conflittualità preferibilmente da evitare? I vantaggi dello statuto di docente sono legati al principio dell'integrazione del Servizio, ma sono sufficienti per controbilanciare gli effetti negativi? Un ev. cambiamento di statuto darebbe veramente un contributo alle esigenze di migliore integrazione istituzionale, di apertura del campo d'azione e di ricerca di strategie di collaborazione?

Molti i tentativi di risposta (Gruppi 1/6, I), ma nessuna certezza appare dalla discussione che si è pure riavventurata sul terreno di un Servizio esterno alla scuola quale scelta per la chiarezza dei ruoli e la distinzione delle funzioni."(p. 39-40, Collegio dei capigruppo)

Negli anni '90 la discussione è continuata. Il lavoro dei docenti del Servizio contemplava un ruolo di consulente verso gli altri partner scolastici che andava riconosciuto e formalizzato. Nel Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti (del 20 agosto 1997), la formulazione risulta essere:

"Art 1. §2. e) 3. Le attività dei docenti di sostegno pedagogico e di corso pratico indicate nel Regolamento della scuola media del 18 settembre 1996 (art. 56 cpv. 2) comportano almeno 6 ore settimanali di presenza. Questo tempo non include la partecipazione obbligatoria agli organi d'istituto."

La richiesta formulata da più parti di disporre dei docenti, soprattutto di sostegno, sull'arco dell'intera settimana, di vederli intervenire quali mediatori in situazioni problematiche, di concepirli sempre meno come docenti che preparano "lezioni" ha portato verosimilmente alle nuove proposte:

ARTICOLI IN VIGORE	NUOVI ARTICOLI
<p>Art.79 (Onere d'insegnamento – orario settimanale) ¹ Nelle SI, SE e speciali, l'orario settimanale d'insegnamento a tempo pieno corrispondente all'intero orario settimanale di lezione per gli allievi, conformemente ai parametri stabiliti da leggi e regolamenti scolastici. ² Nelle scuole medie e post-obbligatorie l'orario settimanale di insegnamento a tempo pieno di ciascuna categoria di docenti è fissato dal CdS da un minimo di 23 a un massimo di 27 ore; esso può venire esteso fino a 42 ore per i docenti di lavoro e di laboratorio, o per quelle attività dove la presenza in sede prevale sulla preparazione e lo svolgimento di lezioni.</p>	<p>Art. 79 Rimane invariato</p> <p>Art. 79 bis Nuovo ¹ L'onere di lavoro del personale del servizio di cui all'art 63 bis cpv 1 lett. b) c) d) e cpv 3 lett b) e c) comprende: a) l'attività diretta e indiretta svolta durante le ore di presenza degli allievi; b) i colloqui e i contatti con altre istanze e le attività amministrative da programmare al di fuori dell'orario giornaliero degli allievi; c) la partecipazione alle iniziative d'istituto, alla formazione continua o alle riunioni mensili del servizio. ² Per il capogruppo lo statuto è quello previsto per i funzionari, mentre per "le altre figure professionali" fanno stato le disposizioni della presente legge.</p> <p>Art. 44 cpv. 4 ⁴ Le vacanze annuali degli operatori psicopedagogici e mediatori curricolari sono così stabilite: - vacanze scolastiche: secondo calendario scolastico; - vacanze estive: dal 1 luglio al 15 agosto.</p>

L'articolo concernente l'onere di lavoro del personale è ovviamente il più delicato e non trova nel commento della DS grandi spiegazioni.

Una delle esigenze chiaramente emerse sia dai discorsi tenuti dagli Uffici DECS attorno ai casi cosiddetti "difficili", sia da una parte delle direzioni degli istituti, era quella di una presenza più continua e intensa di operatori del Servizio negli istituti: per far fronte alle crescenti domande, per far fronte ai problemi che gli operatori leggono nel funzionamento scolastico, per rispondere alle richieste di collaborazione o di pronto intervento delle direzioni.

Di fronte a tali esigenze, la risposta più ovvia, suffragata anche in tempi recenti dalle dichiarazioni del direttore DECS e della DS, sarebbe di aumentare le risorse a disposizione. Il progetto in consultazione prevede effettivamente la possibilità di allocare risorse supplementari agli istituti aventi una casistica particolare e di mettere a disposizione degli istituti degli educatori per i cosiddetti "casi difficili" qualora gli istituti elaborassero un progetto educativo specifico. Nel progetto in consultazione, la parte più consistente e reale del potenziamento del SSP nella SM avviene di fatto soprattutto tramite l'aumento delle ore di lavoro degli attuali DSP e DCP.

L'onere di lavoro dei DSP nella SM, modificato già una prima volta nel 1997, è oggi di 25 ore-lezione a cui si aggiungono 5 ore di presenza per collaborazioni interne all'istituto e 1 ora di riunione nel gruppo regionale, per un totale 31 ore settimanali (inclusi sono i contatti con le famiglie, i servizi, gli operatori esterni alla Scuola, mentre esclusi restano le attività amministrative e quelle di istituto).

Con la proposta della Divisione Scuola sopra riportata si passerebbe a 33 ore-lezione settimanali di attività diretta e indiretta. Alcune considerazioni meritano a questo momento di essere espresse: le attività indirette sono contabilizzabili come ore-lezione? Dalle 33 ore sarebbero esclusi i colloqui e i contatti con altre istanze e le attività amministrative, la formazione continua e le attuali riunioni mensili del servizio oltre alle attività di istituto. Se questa descrizione dell'onere lavorativo è congruente con la terminologia in uso nelle SE, per la SM l'articolazione è più complessa e non si lascia costringere entro questa distinzione. Si tratta di incrementare il numero di allievi seguiti individualmente, ad es. pensare a un operatore che segue fino a 33 allievi alla settimana invece dei 25 possibili oggi? L'evoluzione del servizio domanda invece di rendere flessibile il lavoro con i diversi partner per cui sarebbe più opportuno giungere eventualmente a una definizione globale dell'onere di lavoro.

Questo perché, in estrema sintesi:

- il ruolo del SSP/SM si articola sempre più su piani diversi, dall'intervento sul disadattamento scolastico a quelli psicologico e sociale. Ciò richiede una assunzioni di ruoli sempre più diversificati;
- un aumento di risorse è necessario per prevenire e affrontare le situazioni di disadattamento sempre più complesse;
- tutta la scuola dell'obbligo non può esimersi dal considerare il disadattamento come un problema della scuola. Una attenzione al successo degli allievi, allo sviluppo di persone – allievi equilibrati, sul piano didattico una maggior differenziazione pedagogica è indispensabile. Gli istituti devono considerare la promozione del benessere come un tema rilevante;
- la ridefinizione dell'onere di lavoro di chi lavora nel SSP è già possibile sia mantenendo lo statuto di docente, sia passando a quello di operatore;
- l'art.79 cpv.2 della LORD prevede che l'onere di lavoro può oscillare fra le 31 ore attuali e le 42 ore per 40,5 settimane all'anno. Le diverse varianti di onere sono possibili sia con uno statuto sia con l'altro:

<i>Statuto</i>	Ore 25, 31, 33 o più	Ore fino a 42
DSP - DCP	Docente con onere in ore-lezione + contatti interni + oneri del servizio + oneri dell'istituto Nominabile come docente negli organi di istituto Necessita dell'abilitazione all'insegnamento	Docente con onere in ore-lezione comprendenti tutti gli oneri relativi al servizio e all'istituto Nominabile come docente negli organi di istituto Necessita dell'abilitazione all'insegnamento
OPP – MC	Operatore con onere definito in ore corrispondenti alle ore di presenza degli allievi + oneri extra Non nominabile negli organi di istituto Non necessita di abilitazione all'insegnamento	Operatore con onere complessivo Non nominabile negli organi di istituto Non necessita di abilitazione all'insegnamento

CONSIDERAZIONI FINALI

Consapevoli che le risorse che lo Stato riuscirà a mettere a disposizione della popolazione e degli istituti scolastici saranno il risultato di una scelta e di una volontà politica, il Collegio dei capigruppo SM ribadisce dapprima la necessità di affrontare in modo serio i problemi legati ai rischi di disadattamento scolastico e sociale nelle scuole ticinesi.

In merito agli aspetti organizzativi e statutari, dalle argomentazioni addotte nei capitoli precedenti si evince che:

- la definizione di un onere globale comprendente tutte le attività con le quali gli operatori del Servizio di sostegno sono confrontati nella loro missione sarebbe più coerente;
- la definizione nominativa di operatore sembra pure rendere meglio conto dei compiti e dei ruoli con i quali si è già oggi confrontati.

Qualunque sia la scelta politica che verrà presa, sarà necessario predisporre uno spazio per la formazione e per l'aggiornamento di chi sarà chiamato a affrontare situazioni sempre più complesse, sia usufruendo del gruppo regionale, sia a livello cantonale, in modo da mettere i docenti o gli operatori di sostegno pedagogico in condizione di affrontare in modo competente le diverse funzioni con le quali saranno confrontati.

La struttura della Scuola media, il suo spirito di comunità educante a vocazione integrativa, nel tempo ha trovato nei docenti del SSP un supporto utile per affrontare i problemi dovuti all'eterogeneità degli allievi e quelli legati all'evoluzione sociale. Il SSP e le altre componenti della scuola hanno investito notevoli energie per affrontare i nuovi e complessi problemi che derivano da una società multietnica e globalizzata, soggetta a veloci trasformazioni. Il progetto di formare, istruire, educare persone che sapranno crescere, vivere e convivere in una società complessa spetta infatti a tutte le componenti scolastiche (direzioni, docenti, esperti, ecc.) all'interno di un progetto sociale che oggi non è facile intravedere. La collaborazione fra istituti, Servizio di sostegno pedagogico, partner e servizi esterni sarà centrale per la riuscita dell'integrazione e dello sviluppo delle persone-allievi.

Il CCG SM desidera sottolineare che se si chiede a tutti coloro che lavorano negli istituti di scuola media di prevenire il disagio e di promuovere il benessere, oltre che di intervenire su casistiche sempre più complesse e diversificate, l'esigenza di disporre di ulteriori competenti risorse non può portare al semplice ripensamento della funzione e dello statuto degli attuali docenti di sostegno pedagogico e di corso pratico della scuola media.

ALLEGATO 1

Art. 39 LSM	SITUAZIONE ATTUALE				NUOVA RIDISTRIBUZIONE			diff.
	istituto (inizio 2005-06)	tot. allievi per sede	n° sezioni	n° allievi per operatore	tempi SSP	tempi SSP per 215 allievi	arrotondato per eccesso (mas. 0,5)	
Ambrì	135	8	90	1.5	0.63	1	135	45
Lodrino	186	10	124	1.5	0.87	1	186	62
Acquarossa	242	12	161	1.5	1.13	1.5	161	=
Bedigliora	244	12	163	1.5	1.13	1.5	163	=
Breganzona	244	12	163	1.5	1.13	1.5	163	=
Bellinzona 2	246	12	164	1.5	1.14	1.5	164	=
Giornico	246	15	164	1.5	1.14	1.5	164	=
Locarno 1	249	12	166	1.5	1.16	1.5	166	=
Chiasso	259	13	173	1.5	1.20	1.5	173	=
Balerna	260	13	173	1.5	1.21	1.5	173	=
Lugano 1 (vl. Cat.)	261	12	174	1.5	1.21	1.5	174	=
Lugano 2 (Besso)	264	14	176	1.5	1.23	1.5	176	=
Stabio	272	12	181	1.5	1.27	1.5	181	=
Cevio	275	15	183	1.5	1.28	1.5	183	=
Biasca	280	15	187	1.5	1.30	1.5	187	=
Riva S.Vitale	302	14	201	1.5	1.40	1.5	201	=
Massagno	310	15	207	1.5	1.44	1.5	207	=
Locarno 2	318	16	212	1.5	1.48	1.5	212	=
Camignolo	319	16	160	2	1.48	1.5	213	53
Gravesano	323	16	162	2	1.50	2	162	=
Canobbio	337	16	169	2	1.57	2	169	=
Minusio	356	16	178	2	1.66	2	178	=
Bellinzona 1	358	17	179	2	1.67	2	179	=
Cadenazzo	398	20	199	2	1.85	2	199	=
Mendrisio	399	20	200	2	1.86	2	200	=
Castione	414	20	207	2	1.93	2	207	=
Tesserete	417	20	209	2	1.94	2	209	=
Viganello	443	21	222	2	2.06	2.5	177	-44
Losone	494	24	198	2.5	2.30	2.5	198	=
Pregassona	496	23	198	2.5	2.31	2.5	198	=
Gordola	508	25	203	2.5	2.36	2.5	203	=
Barbengo	545	26	218	2.5	2.53	3	182	-36
Morbio Inf.	554	26	222	2.5	2.58	3	185	-37
Agno	559	26	224	2.5	2.60	3	186	-37
Giubiasco	673	30	192	3.5	3.13	3.5	192	=
TOTALE	12186	594		65.5		66		
MEDIA				183		215		

ALLEGATO 2

RECUPERO, SOSTEGNO ED APPROFONDIMENTO

(Dal volume: **UMBERTO TENUTA, *La flessibilità nella scuola e la centralità dell'alunno*, ANICIA, ROMA, in corso di stampa**)

<http://www.edscuola.it/archivio/didattica/recupero.html> (sett.2006)

L'uniformismo didattico si esprimeva in forma eclatante anche in riferimento all'attività di **recupero**, la quale non veniva considerata parte integrante del processo didattico.

L'attività didattica si esauriva nella verifica finale, attraverso la quale il docente prendeva atto degli alunni che avevano appreso e degli alunni che non avevano appreso, ma senza che questa verifica, salvo eccezioni, avesse alcun effetto sul prosieguo della sua attività, la quale peraltro molto spesso faceva anche a meno della verifica.

In effetti, l'attività didattica del docente era ritenuta completa al momento della sua attuazione. Il compito del docente era quello di spiegare, illustrare, presentare, dimostrare. Impegnarsi ad apprendere e riuscire ad apprendere erano problemi dei singoli alunni, dei quali quasi sempre il docente non si occupava, preoccupandosi solo di verificare in epoche prestabilite gli apprendimenti complessivi. Il docente non si preoccupava dei singoli apprendimenti ma degli apprendimenti complessivi, al termine di un certo periodo di tempo, per cui poteva limitarsi ad effettuare solo le verifiche al termine del trimestre/quadrimestre.

Il docente riteneva che il suo compito era esclusivamente quello di fare lezione, e di farla bene. L'eventuale accertamento degli apprendimenti degli alunni veniva effettuato, quando veniva effettuato, solo in vista del giudizio finale di ammissione alla classe successiva, ma non aveva alcun effetto sull'andamento dell'attività didattica, la quale proseguiva anche senza tenere conto alcuno dei mancati apprendimenti, ai quali avrebbero semmai dovuto porre riparo solo gli alunni interessati, per proprio conto, al di fuori dell'ordinaria attività didattica della scuola.

Solo negli ultimi decenni, con l'affermarsi della scuola dell'obbligo, estesa nel 1962 alla scuola media, ci si è cominciati a porre il problema del **recupero**, ma con iniziative aggiuntive alla normale attività didattica, e come tali opzionali, da svolgere *a latere* o in orario aggiuntivo.

Ancora oggi molto spesso il **recupero** viene considerato in tale prospettiva e non viene posto come momento costitutivo, integrante, del normale processo didattico, che deve prevedere come fisiologici gli eventuali insuccessi apprenditivi di alcuni alunni.

Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che gli interventi didattici, svolti nella forma della lezione frontale o della ricerca, si configurano sempre come percorsi apprenditivi che non possono garantire sempre il successo di tutti gli alunni. Oggi più che mai si ritiene superata ogni prospettiva deterministica anche nell'organizzazione e nell'impostazione dell'azione educativa e didattica: nessun docente può presumere che la lezione o la ricerca proposta agli alunni sia valida in assoluto e debba necessariamente portare tutti gli alunni all'apprendimento.

Il successo nei processi apprenditivi è legato a diversi fattori, tra i quali il primo è costituito dai *prerequisiti cognitivi ed affettivi*, ma è legato anche a fattori imponderabili che i docenti non sempre possono prevedere e che a volte possono portare all'insuccesso anche alunni che normalmente non presentano particolari difficoltà di apprendimento.

Pur in presenza delle migliori situazioni di apprendimento, alcuni alunni possono non apprendere ed avere bisogno di interventi di **recupero**. Evidentemente, quando l'attività didattica non è rapportata alle caratteristiche personali dei singoli alunni, in particolare ai loro livelli di sviluppo e di apprendimento, e soprattutto quando non si rapporta alle loro precedenti conoscenze ovvero, più comunemente, quando mancano le necessarie motivazioni, si può verificare che alcuni alunni non pervengano all'acquisizione degli obiettivi formativi che sono stati oggetto della lezione frontale o della ricerca (*unità didattiche*) e che pertanto abbiano bisogno di appositi **interventi di recupero**.

In tal senso, si deve ritenere che l'attività di **recupero** sia componente organica, costitutiva, normale dell'attività didattica e che pertanto, dopo la verifica, i docenti debbano programmare e attivare appositi **interventi di recupero** (...)

Ciò va tenuto ben presente, almeno per due motivi.

Innanzitutto, è opportuno che i mancati apprendimenti non si cumulino, perché in questo modo l'insuccesso crea insuccesso (l'alunno che non ha appreso incontra difficoltà a proseguire nei successivi apprendimenti).

In secondo luogo, il **recupero** non deve essere effettuato a parte, magari da altri docenti: nessun docente meglio di quello che ha seguito l'alunno può capire le difficoltà incontrate e porvi riparo.

Comunque, le *attività di recupero*, così come le comuni attività didattiche, debbono essere anch'esse flessibili, personalizzate, a misura dei singoli alunni. Così come deve risultare a misura dei singoli alunni l'ordinaria attività educativa e didattica, anzi a maggior ragione, debbono risultare a misura dei singoli alunni gli **interventi di recupero**, i quali si attuano proprio quando la normale, comune, ordinaria attività didattica non è risultata personalizzata e perciò non ha avuto successo.